



Raiffeisen Fonds (CH)

Prospetto del 14 dicembre 2017

con integrato il contratto del fondo del 14 dicembre 2017

RAIFFEISEN

Indice

Parte 1: Prospetto	4
1. INFORMAZIONI SUL FONDO A OMBRELLO	4
1.1. Indicazioni generali sul fondo a ombrello	4
1.2. Obiettivi e politica di investimento dei comparti del Raiffeisen Fonds (CH)	4
Gli obiettivi e la politica d'investimento dei singoli comparti sono riportati in seguito in forma riepilogativa mentre gli artt. 7-15 del contratto del fondo li riportano in forma dettagliata:	4
1.2.1. Obiettivi e politica di investimento del comparto Focus Interest & Dividend	4
1.2.2. Disposizioni comuni	5
1.2.3. Rischi principali	6
1.2.4. Utilizzo di derivati	9
1.3. Profilo dell'investitore tipo	9
1.4. Disposizioni fiscali utili relative ai comparti	9
2. INFORMAZIONI SULLA DIREZIONE DEL FONDO	10
2.1. Indicazioni generali sulla direzione del fondo	10
2.2. Delega delle decisioni in materia di investimento	10
2.3. Delega di altri compiti parziali	11
2.4. Advisory	11
2.5. Esercizio di diritti societari e di creditore	11
3. INFORMAZIONI SULLA BANCA DEPOSITARIA	11
4. INFORMAZIONI RELATIVE A TERZI	12
4.1. Agenti di pagamento	12
4.2. Distributori	12
4.3. Ufficio di revisione	12
5. ULTERIORI INFORMAZIONI	12
5.1. Indicazioni utili	12
5.2. Condizioni per l'emissione e il riscatto delle quote del fondo	12
5.3. Commissioni e spese accessorie	13
5.3.1. Commissioni e spese accessorie a carico dell'investitore (estratto dell'art. 18 del contratto del fondo)	13
5.3.2. Commissioni e spese accessorie a carico del patrimonio dei comparti (estratto dell'art. 19 del contratto del fondo)	13
5.3.3. Pagamento di retrocessioni e sconti	13
5.3.4. Total Expense Ratio	14
5.3.5. Collocamenti in investimenti collettivi di capitale collegati	14
5.3.6. Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreements») e vantaggi monetizzabili («soft commission»)	14
5.4. Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti	14
5.5. Restrizioni di vendita	14

Indice

5.6.	Indicazioni supplementari	15
Parte 2:	Contratto del fondo	16
I.	Fondamenti	16
§1	Denominazione; ragione sociale e sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale	16
II.	Diritti e obblighi delle parti contraenti	16
§2	Il contratto del fondo	16
§3	La direzione del fondo	16
§4	La banca depositaria	16
§5	Gli investitori	17
§6	Quote e classi di quote	18
III.	Direttive della politica di investimento	19
A	Principi di investimento	19
§7	Osservanza delle direttive di investimento	19
§8	Politica d'investimento	19
§9	Liquidità	22
B	Tecniche e strumenti di investimento	22
§10	Prestiti di valori mobiliari	22
§11	Operazioni pensionistiche	23
§12	Derivati	23
§13	Assunzione e concessione di crediti	25
§14	Impegni gravanti il patrimonio dei comparti	26
C	Limiti d'investimento	26
§15	Ripartizione dei rischi	26
IV.	Calcolo del valore netto d'inventario; emissione e riscatto delle quote	27
§16	Calcolo del valore netto d'inventario	27
§17	Emissione e riscatto di quote	28
V.	Commissioni e spese accessorie	28
§18	Commissioni e spese accessorie a carico degli investitori	28
§19	Commissioni e spese a carico del Patrimonio dei comparti	29
VI.	Rendiconto e audit	30
§20	Rendiconto	30
§21	Ufficio di revisione	30
VII.	Utilizzo dei profitti	30
§22	30	
VIII.	Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti	30
§23	30	
IX.	Ristrutturazione e scioglimento	30
§24	Raggruppamento	30
§25	Durata e scioglimento dei comparti	31
X.	Modifiche del contratto del fondo	32
§26	32	
XI.	Diritto applicabile e foro competente	32
§27	32	

Parte 1: Prospetto

Il presente prospetto con contratto del fondo integrato, le Informazioni essenziali per gli investitori nonché l'ultimo rapporto annuale o semestrale (se pubblicato dopo l'ultimo rapporto annuale) costituiscono la base per tutte le sottoscrizioni di quote dei comparti del fondo a ombrello.

Hanno validità unicamente le informazioni contenute nel prospetto, nelle Informazioni essenziali per gli investitori o nel contratto del fondo.

1. INFORMAZIONI SUL FONDO A OMBRELLO

1.1. Indicazioni generali sul fondo a ombrello

Il Raiffeisen Fonds (CH) è un fondo a ombrello su base contrattuale di diritto svizzero della categoria «altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (il «fondo a ombrello»). Il contratto del fondo è stato allestito dalla Vontobel Fonds Services AG in qualità di direzione del fondo, sottoposto con il consenso della Bank Vontobel AG, in qualità di banca depositaria in tale momento, all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA che l'ha approvato per la prima volta il 2 ottobre 2006.

Il fondo a ombrello si basa su un contratto d'investimento collettivo (contratto del fondo), con il quale la direzione del fondo si impegna a far partecipare l'investitore¹ al rispettivo comparto, proporzionalmente alle quote acquistate, nonché a gestire il comparto in modo autonomo e a proprio nome, conformemente alle disposizioni di legge e al contratto del fondo. RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo, in veste di banca depositaria, è parte contraente conformemente ai compiti che le sono conferiti dalla legge e dal contratto del fondo.

Conformemente al contratto del fondo, la direzione del fondo ha il diritto, previo consenso della banca depositaria e dell'autorità di vigilanza, di creare ulteriori comparti e classi di quote, nonché di chiudere o raggruppare quelli esistenti

Il fondo a ombrello è formato attualmente dai seguenti comparti:

- Focus Interest & Dividend

L'investitore ha diritto solamente al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipa. Ogni comparto risponde soltanto dei propri impegni.

I comparti del fondo a ombrello si suddividono nelle seguenti classi di quote:

La classe A si rivolge all'intero pubblico di investitori ed è a distribuzione.

Le classi di quote non rappresentano segmenti patrimoniali. Non è quindi escluso che una classe di quote debba rispondere per impegni di un'altra classe di quote dello stesso comparto, anche se per principio i costi sono imputati solo alla classe di quote che beneficia di una determinata prestazione.

1.2. Obiettivi e politica di investimento dei comparti del Raiffeisen Fonds (CH)

Gli obiettivi e la politica d'investimento dei singoli comparti sono riportati in seguito in forma riepilogativa mentre gli artt. 7-15 del contratto del fondo li riportano in forma dettagliata:

1.2.1. Obiettivi e politica di investimento del comparto Focus Interest & Dividend

Questo comparto mira a conseguire un reddito superiore alla media e a mantenere il capitale. A questo scopo, il comparto investe con un'ampia diversificazione su scala internazionale in classi di investimento liquide che generano il massimo reddito.

La valuta di riferimento non deve coincidere necessariamente con le valute di investimento del comparto. Oltre agli investimenti in CHF, il comparto può operare investimenti in tutte le valute liberamente convertibili, considerate ottimali ai fini dell'andamento del valore del comparto.

a) La direzione del fondo investe il patrimonio di questo comparto previa deduzione della liquidità e fatto salvo il punto b) nel modo seguente:

aa) Titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione, ecc.) di società private, miste e di diritto pubblico in tutto il mondo (inclusi i Paesi emergenti) e in tutte le valute liberamente convertibili (inclusi i derivati e i prodotti strutturati su tali investimenti e gli investimenti collettivi di capitale che operano prevalentemente effettuando gli investimenti descritti sopra);

ab) Titoli e diritti di credito a reddito fisso o variabile (obbligazioni, high yield bonds, certificati di debito, obbligazioni con opzione, notes, notes convertibili, obbligazioni convertibili, asset backed securities (ABS), mortgage backed securities (MBS) e contingent convertible bonds (CoCo-Bonds), ecc.) di debitori privati, misti e di diritto pubblico in tutto il mondo (inclusi i Paesi emergenti), denominati in valute li-

¹ Allo scopo di semplificare la lettura, si rinuncia a una distinzione tra investitori e investitrici. I relativi concetti valgono in linea di principio per entrambi i sessi.

beramente convertibili (inclusi i derivati e i prodotti strutturati su tali investimenti e gli investimenti collettivi di capitale che operano prevalentemente effettuando gli investimenti descritti sopra). Gli asset backed securities (ABS) e i mortgage backed securities (MBS) sono titoli di debito emessi da uno special purpose vehicle (SPV) con finalità di rifinanziamento, nel contesto dello scorporo di attivi di una società. I titoli di debito sono coperti da un pool di attivi (nel caso dei MBS si tratta di ipoteche, in quello degli ABS di diverse tipologie di attivi). Considerata la struttura diversa rispetto alle obbligazioni tradizionali (obbligazioni societarie e dello stato), queste transazioni possono comportare fra l'altro differenze di rischio della controparte o di rischio di modifica dei tassi d'interesse; i contingent capital instrument nel caso delle obbligazioni possono essere trasformati in azioni oppure ammortizzati al verificarsi di un evento specifico (un cosiddetto trigger meccanico). La conversione in azioni e l'ammortamento possono portare a una consistente perdita di valore. Nel caso di una conversione, le azioni ottenute possono subire un ribasso rispetto al corso azionario all'acquisto dell'obbligazione, generando un maggiore rischio di perdita di capitale;

ac) Strumenti del mercato monetario di debitori privati, misti e di diritto pubblico in tutto il mondo e in tutte le valute liberamente convertibili (inclusi i derivati e i prodotti strutturati su tali investimenti e gli investimenti collettivi di capitale che operano prevalentemente effettuando gli investimenti descritti sopra) e averi bancari;

ad) Investimenti alternativi conformemente all'art. 8 punto 1 lett. g) del contratto del fondo;

- b) La direzione del fondo inoltre è tenuta al rispetto dei seguenti limiti di investimento relativamente al patrimonio del comparto in seguito alla deduzione della liquidità:
 - ba) Titoli e diritti di partecipazione per un totale massimo del 40%;
 - bb) Titoli e diritti di credito con non investment grade (BB+ (S&P e Fitch), Ba1 (Moody's) o inferiore) oppure senza rating, per un totale massimo del 30%;
 - bc) Asset backed securities (ABS), mortgage backed securities (MBS) e contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) per un totale massimo del 20%;

bd) Strumenti del mercato monetario e averi bancari per un totale massimo del 35%;

be) Investimenti alternativi conformemente all'art. 8 punto 1 lett. g) per un totale massimo del 10%;

bf) Titoli e diritti di credito con non investment grade (BB+ (S&P e Fitch), Ba1 (Moody's) o inferiore) oppure senza rating, insieme agli investimenti alternativi conformemente all'art. 8 punto 1 lett. g) per un totale massimo del 30%;

bg) Quote di investimenti collettivi di capitale per un totale massimo del 49% (non sono ammessi gli investimenti in fondi a ombrello);

bh) Prodotti strutturati per un totale massimo del 10%;

bi) Investimenti in valute estere, non coperti in CHF, per un massimo del 40%.

Non può essere fornita alcuna garanzia di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Pertanto, il valore delle quote e il loro rendimento può aumentare, ma anche diminuire.

1.2.2. Disposizioni comuni

Limiti di investimento per il comparto «Focus Interest & Dividend»:

La direzione può investire fino al 35% del patrimonio di ogni comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente, purché questi siano stati emessi o garantiti da uno Stato o un ente di diritto pubblico dell'OCSE, oppure da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui faccia parte la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea.

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha accordato a Vontobel Fonds Services AG l'autorizzazione a investire fino al 100% del patrimonio dei comparti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente, sempre che questi siano emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico di cui faccia parte la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea.

Come emittenti o garanti sono ammessi: gli Stati dell'OCSE, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), l'International Finance Corporation (IFC), la Banca interamericana per lo sviluppo (IADB), la Banca asiatica per lo sviluppo (ADB), la Banca africana per lo sviluppo (AfDB), la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Council of Europe Social Development Fund, la Nordische Investitionsbank, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Informazioni dettagliate in merito all'obiettivo e

alla politica d'investimento del comparto e ai limiti prescritti nonché alle tecniche e agli strumenti d'investimento ammessi (segnatamente i derivati e le relative modalità di impiego) sono riportate nel contratto del fondo (cfr. artt. da 7 a 15).

Sono ammessi i seguenti tipi di garanzie:

- garanzie in contanti nella moneta di riferimento del rispettivo comparto nonché nelle seguenti altre monete: euro (EUR), dollaro statunitense (USD), franco svizzero (CHF) e sterlina britannica (GBP);
- titoli di Stato emessi dai seguenti Stati in veste di emittenti: Germania, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti d'America, Canada, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera;
- l'emittente della garanzia deve esibire un'elevata solvibilità, con un rating che di norma dev'essere pari ad almeno S&P AA- o Moody's Aa3 (è determinante il più basso tra i due rating);
- le garanzie devono essere estremamente liquide, devono essere valutate una volta al giorno nei giorni di apertura delle borse ed essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico.

Entità delle garanzie richieste:

- possono essere ricevute garanzie fino a un massimo del 30% del patrimonio del fondo;
- il valore delle garanzie deve corrispondere, in ogni momento, ad almeno il 100% del valore venale dei valori mobiliari prestati;
- le garanzie devono essere adeguatamente diversificate, considerando che nel caso dei titoli di Stato vengono ricevute garanzie anche da un singolo Stato se le garanzie sono ripartite su 6 diverse emissioni e nessuna delle emissioni rappresenta più del 30% del valore netto d'inventario del rispettivo comparto;
- le garanzie in contanti non devono essere reinvestite e in generale le garanzie non devono essere a loro volta date in prestito, costituite in pegno, vendute, reinvestite o utilizzate per la copertura di strumenti finanziari derivati.

I margini di garanzia sono fissati secondo quanto descritto in seguito:

- le garanzie in contanti non richiedono un margine di garanzia, ma nel caso di garanzie in una moneta diversa dalla moneta di riferimento del rispettivo comparto è necessario compensare le oscillazioni dei corsi di cambio;
- nel caso dei titoli di Stato il margine di garanzia viene stabilito sulla base della durata residua. Di norma, la durata residua non supera i 10 anni, e non può in nessun caso superare i 30 anni. Nella tabella seguente sono riportate le fasce di oscillazione degli scarti di garanzia rispettivamente applicati:

Garanzia	Fasce di oscillazione
Contanti	0%
Titoli di Stato con durata residua < 1 anno	0% - 3%
Titoli di Stato con durata residua da 1 a 5 anni	2% - 5%
Titoli di Stato con durata residua da 5 a 10 anni	2% - 7%
Titoli di Stato con durata residua oltre 10 anni	5% - 13%

1.2.3. Rischi principali

I principali rischi del fondo a ombrello riguardano i seguenti investimenti:

Il valore degli investimenti dipende dal rispettivo valore di mercato. A seconda del trend borsistico generale e dell'andamento dei titoli contenuti nel fondo d'investimento, il valore d'inventario può subire pesanti oscillazioni. Non c'è alcuna garanzia per l'investitore di vedersi restituire l'intero capitale investito o di ottenere un determinato ricavo né di poter restituire le quote alla direzione del fondo a un determinato prezzo.

I comparti possono essere particolarmente esposti ai rischi citati di seguito. L'elenco non è esaustivo:

(a) Rischio di liquidità:

La liquidità di alcuni strumenti finanziari può essere molto limitata. Ne consegue che in determinate circostanze la direzione del fondo incontra notevoli difficoltà nel vendere una posizione. Inoltre, in casi eccezionali, anche gli strumenti finanziari quotati in borsa possono essere rimossi dalle quotazioni. Se un comparto investe in piccole e medie imprese, va segnalato che tali imprese solitamente hanno mer-

cati più ristretti rispetto alle grandi imprese. La liquidità delle azioni può essere molto limitata soprattutto nel caso delle piccole imprese. Ne consegue che in determinate circostanze il comparto incontra notevoli difficoltà nel vendere una posizione e il valore del patrimonio del fondo può subire oscillazioni maggiori rispetto ai fondi azionari che concentrano i loro investimenti su grandi imprese. Inoltre, in casi eccezionali, le azioni di piccole imprese quotate in una borsa possono essere rimosse dalle quotazioni, o nel caso dei titoli OTC può avvenire la sospensione del market making. In condizioni di mercato insolite o nel caso di volume del mercato particolarmente basso, per il fondo d'investimento può risultare difficile valutare e/o negoziare alcuni dei propri investimenti, specialmente se si deve adempiere a consistenti richieste di riscatto.

(b) Rischio generico di mercato:

I comparti possono investire nei mercati di tutto il mondo per quanto attiene ai valori mobiliari e altri strumenti finanziari. L'incertezza politica, le restrizioni alle esportazioni valutarie, le modifiche legislative e le condizioni fiscali quadro possono avere un impatto negativo sui singoli investimenti dei comparti e sul rendimento. La direzione del fondo punta a limitare i rischi di mercato operando anzitutto investimenti nei principali mercati in tutto il mondo.

Ne può conseguire la concentrazione del patrimonio del comparto su pochi singoli titoli, il che fa aumentare i rischi specifici dei titoli. Il risultato può essere un rischio complessivo del comparto superiore al rischio di mercato.

(c) Rischi associati ai Paesi emergenti:

La direzione del fondo può investire una parte del patrimonio dei comparti stabiliti nel contratto del fondo in investimenti con emittenti di Paesi emergenti. I Paesi emergenti sono paesi che stanno attraversando una fase di sviluppo economico ma non hanno ancora raggiunto lo stadio di un paese sviluppato come gli stati dell'Europa occidentale, dell'America del Nord o del Giappone. Attualmente i Paesi emergenti sono soprattutto in Asia, Europa orientale, America del Sud e nella Regione mediterranea e includono segnatamente Egitto, Argentina, Brasile, Bulgaria, Cina, Estonia, India, Indonesia, Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Messico, Marocco, Filippine, Croazia, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Thailandia, Repubblica Ceca, Turchia e Ungheria. L'elenco dei paesi considerati «Paesi emergenti» non è esaustivo ed è soggetto a modifiche. La situazione politica, giuridica ed economica dei Paesi emergenti è generalmente più instabile di quella dei paesi industrializzati ed è esposta a cambiamenti rapidi e imprevedibili. Svariati sviluppi possono ripercuotersi negativamente sulla situazione degli investitori esteri e dei comparti, in particolare cambiamenti delle condizioni fiscali quadro, l'introduzione di imposte alla fonte sulla distribuzione dei ricavi da

interessi o dividendi, l'introduzione di restrizioni ai trasferimenti di capitali e le svalutazioni valutarie. I prezzi degli investimenti in Paesi emergenti dipendono fortemente dalla valutazione della situazione economica di un'impresa e dallo sviluppo economico e politico generale del rispettivo Paese emergente. Per quanto concerne le azioni quotate in una borsa riconosciuta di un Paese emergente o negoziati in un altro mercato regolamentato di tale paese, va segnalato che tali borse o mercati non presentano il livello di organizzazione, trasparenza e liquidità consueto nelle borse valori e nei mercati della maggior parte dei paesi sviluppati.

(d) Rischi associati agli High Yield Bonds

Nel caso di titoli di emittenti che, secondo la valutazione del mercato, hanno una scarsa solvibilità o una bassa qualità creditizia («non investment grade») (i cosiddetti high yield bond) e promettono un rendimento superiore a quello di titoli di Stato equiparabili, si deve prevedere una volatilità superiore alla media o una probabilità maggiore che si verifichi la perdita totale di valore dei singoli investimenti.

(e) Rischi connessi ai titoli garantiti da titoli creditizi e ipotecari

I titoli garantiti da crediti (le cosiddette «asset backed securities» o «ABS») sono titoli (securities) garantiti (backed) da valori patrimoniali (asset). Servono ad approvvigionare la liquidità per le imprese e risultano dall'alienazione di un portafoglio di crediti a una società veicolo (Special Purpose Vehicle «SPV»), che si rifinanzia tramite l'emissione di titoli garantiti da tali crediti (cartolarizzazione) sul mercato dei capitali.

I titoli coperti da ipoteca (le cosiddette «mortgage backed securities» o «MBS») sono titoli garantiti da ipoteca, emessi agli investitori da una società veicolo nell'ambito di un processo di cartolarizzazione. Le MBS rientrano nella categoria delle asset backed securities e si differenziano, a seconda del tipo di ipoteca cartolarizzata, tra quelle di immobili commerciali (le cosiddette «commercial mortgage backed securities» o «CMBS») e le ipoteche sulle proprietà abitative (le cosiddette «residential mortgage backed securities» o «RMBS»). Le MBS e altre ABS sono emesse in particolare dal governo degli Stati Uniti, da società private e dal settore delle agenzie (le cosiddette «Agency MBS»). Le MBS delle agenzie di norma sono emesse da enti governativi o semistatali come la Government National Mortgage Association (nota anche come GNMA o Ginnie Mae), la Federal National Mortgage Association (nota anche come FNMA o Fannie Mae) o la Federal Home Loan Mortgage Corp. (nota anche come Freddie Mac). Le obbligazioni GNMA sono parzialmente garantite dalla solvibilità del Governo degli Stati Uniti e pertanto sono meno esposte al rischio di perdita. I titoli FNMA e Freddie Mac, invece, mancano di una copertura equiparabile perché sono incentivati unicamente dallo Stato. Tuttavia, il rischio di insolvenza è ancora da classi-

ficarsi inferiore rispetto a quello dei titoli emessi da imprese commerciali private.

In particolare con un impegno in MBS e (altre) ABS sussiste il rischio di cambio delle controparti.

(f) Rischi associati ai titoli obbligazionari convertibili

I titoli obbligazionari convertibili (i cosiddetti «Contingent Convertible Bond» o «CoCo-Bond») sono titoli a reddito fisso che vengono automaticamente convertiti in azioni non appena si verificano uno o più eventi predefiniti (i cosiddetti «trigger»), come ad esempio quando l'emittente scende al di sotto di una quota di capitale proprio predefinita. Il rapporto di conversione viene stabilito a monte.

Se da un lato per gli investimenti in CoCo bond si possono prevedere ricavi superiori alla media, dall'altro questi investimenti possono includere rischi significativi, come il rischio di cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura del capitale, il rischio di proroga e il rischio specifico del settore.

(g) Rischi associati ai collocamenti in investimenti alternativi (ad es. fondi hedge e fondi di fondi hedge)

Sono autorizzati anche gli investimenti indiretti in investimenti alternativi. A differenza degli investimenti tradizionali, in cui l'acquisto di valori mobiliari avviene con i mezzi propri (cosiddette posizioni long), nelle strategie d'investimento alternative degli hedge fund è possibile acquistare attivi anche allo scoperto (cosiddette posizioni short) e ottenere un effetto leva con l'assunzione di crediti e l'impiego di strumenti finanziari derivati. Molti investimenti alternativi possono impiegare illimitatamente strumenti finanziari derivati (ad es. opzioni, future, operazioni a termine su divise, swap su divise e swap sui tassi) e seguire stili e strategie d'investimento alternativi (ad es., Relative Value, Event Driven, Equity Long/Short e Globalmacro), che possono essere associati a rischi particolari, segnatamente il rischio di notevoli perdite sui corsi. In determinate circostanze è possibile che non esista un mercato liquido per le quote degli investimenti alternativi risp. dei loro fondi strategici. Di conseguenza la loro valutazione, come anche l'acquisto e la vendita, risultano difficili e si possono manifestare notevoli scostamenti dal valore di inventario. Inoltre alcuni fondi strategici detengono investimenti difficili da valutare o illiquidi, con oscillazioni dei prezzi anche notevoli, nonché rischi di solvibilità e rendimento. Nei fondi alternativi risp. nei fondi di fondi hedge o nei loro fondi strategici si possono riscontrare anche rischi operativi a livello di amministrazione, back-office, svolgimento delle contrattazioni, contabilità, gestione del rischio, servizio di valutazione e rendicontazione. Gli investimenti in fondi di fondi hedge, cioè in fondi alternativi sotto forma di fondi a ombrello, permettono di investire in un portafoglio diversificato di fondi hedge e, in questo modo, di ridurre i suddetti rischi associati agli investimenti diretti in singoli fondi hedge. Inoltre il port-

folio management di tali fondi di fondi hedge è affidato a gestori patrimoniali specializzati. In misura proporzionale agli investimenti effettuati in tali fondi di fondi hedge si può incorrere in commissioni di gestione superiori fino a un massimo del 300%. Anche nel caso in cui questi fondi o organismi di investimento siano soggetti a vigilanza nel Paese in cui hanno sede, tale vigilanza non viene necessariamente riconosciuta «equivalente» alla prassi dell'autorità di vigilanza svizzera ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 lett. b LICol.

Gli investimenti indiretti in investimenti alternativi sotto forma di hedge fund possono essere effettuati anche sotto forma di prodotti strutturati (ad es. hedge fund-linked notes senza garanzia di capitale). Di norma si tratta di titoli obbligazionari di durata media, i cui ricavi dipendono interamente o parzialmente da investimenti in fondi di fondi hedge aperti o chiusi.

(h) Rischio valutario:

I comparti del fondo a ombrello possono investire su scala mondiale in diverse valute. Tutti gli investimenti in una valuta che non corrisponda all'unità di conto del comparto sono soggetti al rischio valutario. La direzione del fondo può coprire da tali rischi gli investimenti non denominati nell'unità di conto, ma non è tenuta ad attuare sistematicamente una copertura valutaria.

(i) Rischio dell'emittente:

Per rischio di inadempienza dell'emittente si intende il rischio che un emittente di titoli diventi insolvente e che i possessori dei titoli perdano il capitale investito. Il rischio di inadempienza dell'emittente ha un ruolo importante nel caso di titoli e diritti di credito, ma anche nel caso dei derivati quali i warrant o i certificati. Il rischio di inadempienza dell'emittente dipende sempre dalla situazione finanziaria ed economica e dal futuro dell'emittente.

(j) Rischio di esecuzione:

Investendo nei mercati finanziari, il fondo d'investimento è esposto al rischio che all'esecuzione si verifichi un ribasso o che i titoli non vengano trasferiti tempestivamente o non vengano trasferiti affatto.

(k) Rischio operativo:

Il fondo d'investimento è esposto al rischio di perdite consistenti dovute a errori umani, errori di sistema o valutazioni errate dei titoli sottostanti.

(l) Rischi di controparte:

Le operazioni OTC sono esposte al rischio di inadempienza della controparte oltre che al rischio di mercato; in altri termini, vi è il rischio che la controparte contrattuale venga meno ai suoi obblighi, provocando un danno finanziario.

(m) Concentrazione degli investimenti / ripartizione del rischio:

La direzione del fondo, investendo in strumenti di svariati emittenti, si propone di creare un portafoglio di fondi diversificato. Viceversa i comparti possono investire solo in singoli settori economici. Inoltre gli investimenti possono concentrarsi in singole aree di tale settore e in singole regioni. Questo comportamento d'investimento può fare aumentare il rischio di perdita se la strategia d'investimento scelta non rispecchia le attese.

1.2.4. Utilizzo di derivati

Per il comparto Focus Interest & Dividend:

La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. L'utilizzo di derivati non deve causare, neanche in presenza di circostanze di mercato straordinarie, incongruenze con gli obiettivi di investimento o un mutamento del carattere di investimento del fondo a ombrello o del comparto. Per il calcolo del rischio si applica l'approccio Commitment II.

I derivati sono parte integrante della strategia d'investimento e non sono utilizzati soltanto per la copertura di posizioni di investimento.

Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale, gli strumenti derivati possono essere utilizzati solo a scopo di copertura valutaria. È riservata la copertura di rischi di mercato, di tasso e di credito nel caso di investimenti collettivi di capitale, sempreché tali rischi siano determinabili e misurabili con certezza.

Possono essere utilizzate sia forme base di derivati sia derivati esotici, in proporzioni trascurabili, descritti dettagliatamente nel contratto del fondo (cfr. art. 12), a condizione che i loro sottostanti siano ammessi come investimenti nella politica d'investimento. Detti derivati possono essere quotati in borsa, trattati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico o negoziati OTC (over-the-counter). Essi sono soggetti al rischio di controparte oltre che al rischio di mercato; in altri termini, vi è il rischio che la controparte contrattuale venga meno ai suoi obblighi e provochi di conseguenza un danno finanziario.

Oltre a credit default swap (CDS), possono essere acquistate anche tutte le altre tipologie di derivati su crediti (ad es. total return swap (TRS), credit spread option (CSO), credit linked note (CLN)) che comportano un trasferimento dei rischi di credito a terze parti, i cosiddetti acquirenti del rischio. In cambio gli acquirenti del rischio vengono compensati con un premio. L'ammontare di tale premio dipende, tra l'altro, dalla probabilità del verificarsi di un danno e dalla portata massima di quest'ultimo; questi due fattori sono di regola difficilmente valutabili, il che fa aumentare il rischio legato ai derivati su crediti. I comparti possono operare sia in qualità di venditori che di acquirenti del rischio.

L'utilizzo di derivati può creare un effetto leva (il cosiddetto «leverage») sul patrimonio del fondo o valere come una vendita allo scoperto. L'investimento totale in derivati può rappresentare fino al 100% del patrimonio netto del fondo e l'investimento totale del fondo a ombrello può così ammontare fino al 200% del patrimonio netto del fondo.

1.3. Profilo dell'investitore tipo

Il comparto Focus Interest & Dividend si rivolge a investitori privati e istituzionali con un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine, che oltre a voler investire in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli a tasso fisso e variabile a breve e medio termine come azioni, obbligazioni ecc., desiderano investire indirettamente anche in immobili, hedge fund, metalli preziosi e materie prime e che, essendo a conoscenza delle oscillazioni dei corsi connesse a tali investimenti, desiderano ottenere un rendimento adeguato e redditi da capitale.

1.4. Disposizioni fiscali utili relative ai comparti

In Svizzera i fondi a ombrello e i relativi comparti non hanno personalità giuridica. Non sono soggetti né all'imposta sul reddito né all'imposta sul capitale.

La direzione del fondo può richiedere per conto dei rispettivi comparti il completo rimborso dell'imposta preventiva svizzera prelevata sui loro redditi svizzeri.

I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle imposte alla fonte applicabili nei paesi di investimento. Sulla base di vigenti convenzioni di doppia imposizione o accordi analoghi, la direzione del fondo richiede nel limite del possibile il rimborso di tali imposte per gli investitori domiciliati in Svizzera.

I redditi distribuiti dai comparti (a investitori domiciliati in Svizzera e all'estero) sono assoggettati all'imposta preventiva svizzera (ritenuta alla fonte) del 35%. Gli utili di capitale distribuiti tramite cedola separata sono esenti da imposta preventiva.

Gli investitori domiciliati in Svizzera possono recuperare l'imposta preventiva dichiarando i relativi redditi nella dichiarazione fiscale o presentando una richiesta di rimborso separata.

Se i redditi del rispettivo comparto provengono come minimo all'80% da fonti straniere, i redditi possono essere distribuiti ai rispettivi investitori domiciliati all'estero senza deduzione dell'imposta preventiva. Deve però sussistere l'attestazione scritta di una banca in cui si conferma che le quote del fondo si trovano presso di essa nel deposito di un investitore domiciliato all'estero e che i redditi vengono accreditati sul suo conto (dichiarazione bancaria o affidavit). Non si può garantire che i redditi del rispettivo comparto del fondo a ombrello derivino come minimo all'80% da fonti straniere.

Gli investitori domiciliati all'estero possono chiedere il rimborso dell'imposta preventiva svizzera in base a eventuali convenzioni di doppia imposizione vigenti tra la Svizzera e i rispettivi paesi di domicilio. In mancanza di tali convenzioni non esiste alcuna possibilità di rimborso.

Se un investitore domiciliato all'estero subisce una trattenuta dell'imposta preventiva a seguito della mancanza della dichiarazione bancaria, può richiederne il rimborso presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni a Berna sulla base del diritto svizzero.

Sia i redditi sia gli utili di capitale, distribuiti o capitalizzati, possono inoltre essere assoggettati a una cosiddetta imposta basata sull'agente pagatore, parzialmente o interamente a seconda della persona che detiene direttamente o indirettamente le quote (ad es. imposta alla fonte liberatoria, imposizione europea sulla fiscalità del risparmio, Foreign Account Tax Compliance Act).

Le considerazioni fiscali qui riportate fanno riferimento alla situazione legislativa e alla prassi attualmente note. Ogni cambiamento della legislazione, della giurisprudenza e della prassi delle autorità fiscali è espressamente riservato.

La tassazione e le altre conseguenze fiscali a carico dell'investitore in caso di acquisto, possesso o vendita di quote del fondo sono determinate dalle norme fiscali vigenti nel rispettivo paese di domicilio. Per informazioni in merito si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Il fondo a ombrello e i comparti hanno il seguente status fiscale:

Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (scambio automatico di informazioni):

Questo fondo a ombrello o i comparti, ai fini dello scambio automatico di informazioni ai sensi degli standard inerenti agli Obblighi di comunicazione e adeguata verifica dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE) in materia fiscale relativa ai conti finanziari (GMS), si qualificano come istituto finanziario non soggetto alla comunicazione.

FATCA: I comparti sono registrati presso le autorità fiscali statunitensi come «Registered Deemed-Compliant Foreign Financial Institution» ai sensi delle Sections 1471 – 1474 dell'U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, ivi inclusi i rispettivi atti normativi, «FATCA»).

2. INFORMAZIONI SULLA DIREZIONE DEL FONDO

2.1. Indicazioni generali sulla direzione del fondo

La direzione del fondo è la Vontobel Fonds Services AG, Zurigo. Dal 1990, anno della sua costituzione come società anonima, la direzione opera con sede a Zurigo nel settore dei fondi di investimento.

Il capitale sociale sottoscritto al 31 dicembre 2016 ammontava a CHF 4 milioni; il capitale sociale è ripartito in azioni nominative ed è interamente versato.

La Vontobel Fonds Services AG è una società affiliata al 100% della Vontobel Holding AG, Zurigo.

Consiglio di amministrazione

Dominic Gaillard, Direttore, Bank Vontobel AG, Presidente

Christoph Ledergerber, Direttore, Vontobel Asset Management AG, Vicepresidente

Marco Schmid, Vice Direttore, Bank Vontobel AG

Direzione

Diego Gadiant, Vice Direttore, Vontobel Fonds Services AG, Presidente

Steven Wicki, Vice Direttore, Vontobel Fonds Services AG

Marcus Eberlein, Vicedirettore, Vontobel Fonds Services AG

Al 31 dicembre 2016, la direzione del fondo amministrava in Svizzera un totale di 11 investimenti collettivi di capitale, risp. 33 comparti e un patrimonio gestito pari complessivamente a CHF 9'338 milioni.

La direzione ha sede a Zurigo. Indirizzo Internet del Gruppo Vontobel: www.vontobel.com.

2.2. Delega delle decisioni in materia di investimento

Le decisioni d'investimento dei comparti sono interamente delegate alla Vontobel Asset Management AG, Zurigo, una società affiliata al 100% della Vontobel Holding AG.

La Vontobel Asset Management AG è stata costituita il 16 dicembre 2014 e iscritta nel Registro di commercio. Con decisione del 20 marzo 2015, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha rilasciato alla Vontobel Asset Management AG l'autorizzazione a operare in qualità di gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. f) della Legge

federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICO).

La società ha assunto l'attività di asset management scorporata dalla Bank Vontobel AG e si distingue quindi per la propria esperienza nella gestione patrimoniale per i clienti istituzionali, nella consulenza di investimento di fondi esteri, nella gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale e nell'attività di research internazionale. L'esecuzione dettagliata del mandato è disciplinata da un relativo contratto di gestione patrimoniale stipulato tra la Vontobel Fonds Services AG e la Vontobel Asset Management AG.

2.3. Delega di altri compiti parziali

La direzione ha inoltre delegato a RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo, compiti parziali come il calcolo del valore netto di inventario, la definizione dei prezzi di emissione e di riscatto, la tenuta della contabilità, l'operatività dei sistemi informatici utilizzati nello svolgimento di questi compiti parziali, nonché altre mansioni amministrative e logistiche. Essa svolge altresì il compito di banca depositaria ed è nota per la sua lunga esperienza nell'amministrazione di fondi di investimento. Inoltre, la Compliance e il monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti investimenti e limitazioni previste dalla legge sugli investimenti collettivi e specifiche del fondo sono delegati a Bank Vontobel AG, Zurigo. L'esecuzione dettagliata dei mandati di delega è disciplinata da un contratto stipulato tra la direzione del fondo e la banca depositaria, ovvero la Bank Vontobel AG.

2.4. Advisory

A Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo, è stato conferito il mandato di consulente senza potere decisionale per tutti i comparti del fondo a ombrello. Raiffeisen Svizzera società cooperativa presta consulenza alla direzione ai fini dell'impostazione e strutturazione dei comparti.

2.5. Esercizio di diritti societari e di creditore

La direzione esercita in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse degli investitori i diritti societari e di creditore derivanti dagli investimenti dei comparti gestiti. Su richiesta, la direzione fornisce agli investitori le informazioni sull'esercizio di tali diritti.

Nell'ambito delle operazioni ordinarie la direzione ha facoltà discrezionale di esercitare in proprio i diritti societari e di creditore oppure di delegarli alla banca depositaria o a terzi.

In tutti gli atti amministrativi con possibili effetti permanenti sugli interessi degli investitori, segnatamente nell'esercizio dei diritti societari e di creditore spettanti alla direzione in quanto azionista o creditrice della banca depositaria o di altre persone giuridiche a essa vicine, la direzione è tenuta a esercitare lei stessa il diritto di voto oppure a im-

partire esplicite istruzioni in merito. A tale riguardo essa può basarsi su informazioni che riceve dalla banca depositaria, dal gestore del portafoglio, dalla società, da consulenti in diritti di voto e altri terzi nonché dalla stampa.

La direzione può decidere a propria discrezione se rinunciare all'esercizio dei diritti societari o di creditore.

3. INFORMAZIONI SULLA BANCA DEPOSITARIA

La banca depositaria è RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo. RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo, è stata autorizzata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in qualità di succursale di una banca estera e di un negoziatore estero di titoli, nonché di banca depositaria per investimenti collettivi di capitale. RBC Investor Services Bank S.A. è iscritta nel registro commerciale e societario del Lussemburgo (RCS) al numero B-47192 ed è stata costituita nel 1994 con il nome di «First European Transfer Agent». Detiene una licenza bancaria disciplinata dalla legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario ed è specializzata in banche depositarie, nella gestione dei fondi e nei servizi a esse connessi. RBC Investor Services Bank S.A. è una società affiliata di Royal Bank Holding Inc., Toronto, Canada, che è controllata dalla Royal Bank of Canada, Toronto, Canada.

La banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all'estero se ciò è opportuno ai fini di una custodia appropriata. Nel caso di strumenti finanziari, la cessione può avvenire esclusivamente a favore di depositari terzi o collettivi sottoposti a sorveglianza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o collettivo soggetto a vigilanza non è possibile, segnatamente a causa di norme di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto di investimento in questione.

La custodia di terzi e collettiva comporta, per la direzione, la perdita della proprietà individuale dei titoli depositati, dei quali diventa quindi solo comproprietaria. Inoltre, qualora i depositari terzi e collettivi non siano soggetti a sorveglianza, non possono soddisfare dal punto di vista organizzativo i requisiti posti alle banche svizzere.

La banca depositaria risponde dei danni arrecati dal soggetto incaricato qualora non sia in grado di dimostrare di avere impiegato la debita diligenza nella scelta, istruzione e sorveglianza del terzo.

La banca depositaria è registrata presso le autorità fiscali statunitensi come «Participating Foreign Financial Institution (PFFI)» ai sensi delle Sections 1471 – 1474 dell'U.S. Internal Revenue Code (Fo-

reign Account Tax Compliance Act, ivi inclusi i rispettivi atti normativi, «FATCA»).

4. INFORMAZIONI RELATIVE A TERZI

4.1. Agenti di pagamento

Le seguenti banche sono designate come agenti di pagamento:

- Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo
- Bank Vontobel AG, Zurigo

4.2. Distributori

La distribuzione del fondo a ombrello e dei comparti è affidata ai seguenti istituti:

- Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo
- Vontobel Asset Management AG, Zurigo

Possono essere nominati anche altri distributori.

4.3. Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione è Ernst & Young AG, Zurigo.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI

5.1. Indicazioni utili

Classe A	Numero di valore	Codice ISIN
Focus Interest & Dividend	2686020	CH0026860202

Quotazione

Nessuna

Esercizio contabile

L'esercizio contabile si apre annualmente il 1° agosto e si chiude il 31 luglio.

Unità di conto

Franco svizzero (CHF)

Quote

Titoli al portatore, non cartolarizzati, le frazioni di quote sono calcolate fino a tre decimali dopo la virgola.

Utilizzo degli utili

Classe A:

I proventi vengono distribuiti. La distribuzione viene effettuata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile.

5.2. Condizioni per l'emissione e il riscatto delle quote del fondo

Le quote del fondo possono essere emesse o riscattate ogni giorno lavorativo bancario (da lunedì a venerdì). Emissioni e riscatti non sono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale, Capodanno, Festa Nazionale, ecc.), né nei giorni in cui le borse o i mercati dei Paesi in cui il patrimonio di un comparto è maggiormente investito sono chiusi, o in caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 17 punto 4 del contratto del fondo.

Le richieste di sottoscrizione e di riscatto presentate alla banca depositaria al più tardi entro le ore 15:45 di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell'ordine; T), sono eseguite il giorno bancario successivo (giorno di valutazione) in base al valore netto d'inventario calcolato quel giorno. Il valore netto d'inventario utilizzato per il conteggio non è pertanto noto al momento del conferimento dell'ordine di sottoscrizione e di riscatto (forward pricing). Esso viene calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiusura del giorno di conferimento dell'ordine.

Il valore netto d'inventario di una quota di una classe di un comparto corrisponde al valore venale della parte del patrimonio del relativo comparto, dedotti gli eventuali impegni di detto comparto attinenti alla classe di quota, diviso per il numero delle quote in circolazione della classe del rispettivo comparto, diviso per il numero delle quote della classe in circolazione. Esso viene arrotondato a un centesimo.

Il prezzo d'emissione delle quote di una classe corrisponde al valore netto d'inventario di tale classe calcolato al giorno di valutazione. L'ammontare della commissione d'emissione è indicato al seguente punto 5.3.1.

Il prezzo di riscatto delle quote di una classe corrisponde al valore netto d'inventario di tale classe al giorno di valutazione. Non è previsto l'addebito di una commissione di riscatto.

In caso di passaggio da un comparto a un altro viene conteggiata all'investitore una commissione di switch. L'ammontare della commissione di switch è indicato al seguente punto 5.3.1.

Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, altre commissioni, tasse ecc.) sostenute da un comparto per l'investimento della somma versata o per la vendita degli investimenti corrispondenti alla quota riscattata, sono addebitate al patrimonio del relativo comparto.

Il prezzo di emissione e il prezzo di riscatto vengono arrotondati a un centesimo. Il pagamento viene effettuato entro due giorni lavorativi bancari dopo il

giorno di valutazione determinante (valuta T + due giorni).

Non vengono emessi certificati per le quote, che vengono quindi amministrati unicamente in forma contabile. Nell'ambito dell'emissione di quote può avere luogo l'emissione di quote frazionate. L'investitore non è autorizzato a esigere la consegna di un certificato della quota.

La direzione del fondo, la banca depositaria e i loro mandatarî hanno la facoltà di rifiutare sottoscrizioni o di vietare la vendita, la mediazione o il trasferimento di quote a persone fisiche o giuridiche in determinati Paesi e regioni.

5.3. Commissioni e spese accessorie

5.3.1. Commissioni e spese accessorie a carico dell'investitore (estratto dell'art. 18 del contratto del fondo)

Commissione di emissione, di riscatto e di switch a favore della direzione, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero:

Commissione di emissione	massimo 2.0%
Commissione di riscatto:	nessuna
Commissione di switch in caso di passaggio tra comparti del fondo a ombrello:	massimo 2.0%

5.3.2. Commissioni e spese accessorie a carico del patrimonio dei comparti (estratto dell'art. 19 del contratto del fondo)

La commissione di gestione della direzione del fondo per la direzione, l'asset management, la distribuzione e la remunerazione dei servizi di banca depositaria è di:

Focus Interest & Dividend	massimo 1.10% p.a.
--------------------------------------	--------------------

Possono essere remunerati a carico della commissione di gestione anche i seguenti servizi forniti da terzi:

- Amministrazione del fondo (in particolare, calcolo del valore netto d'inventario; definizione dei prezzi di emissione e di riscatto; tenuta della contabilità);
- consulenza di investimento in materia di sostenibilità;
- consulenza per l'esercizio dei diritti societari e di creditore;

- consulenza in merito alla composizione e alla strutturazione dei comparti (Advisory);
- operatività dei sistemi informatici utilizzati nello svolgimento dei compiti parziali delegati a terzi, nonché altre mansioni amministrative e logistiche;
- compliance e monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti investimenti e limitazioni previste dalla legge sugli investimenti collettivi e specifiche del fondo;
- supporto nell'allestimento dei rapporti annuali e semestrali, delle informazioni essenziali per gli investitori (KIID) e di altre pubblicazioni destinate agli investitori.

Inoltre la commissione di gestione della direzione del fondo viene usata per pagare retrocessioni e sconti ai sensi del punto 5.3.3 del prospetto.

Inoltre è possibile addebitare a ogni comparto le commissioni e le spese elencate all'art. 19 del contratto del fondo.

Le aliquote effettivamente applicate sono indicate nel rapporto annuale e semestrale.

La commissione di gestione dei fondi strategici nei quali si investe può ammontare al massimo al 2.50% p.a. tenendo conto di eventuali retrocessioni e sconti. Nel rapporto annuale è indicata la percentuale massima delle commissioni di gestione dei fondi strategici nei quali si investe.

5.3.3. Pagamento di retrocessioni e sconti

La direzione del fondo e i suoi mandatarî possono versare retrocessioni a titolo di remunerazione per attività di distribuzione per tutte le classi di quote dei comparti in Svizzera o dalla Svizzera.

Con tale remunerazione possono essere saldati in particolare i seguenti servizi:

- attività di distribuzione volte a promuovere la distribuzione di quote del fondo, ad esempio l'organizzazione di road show, la partecipazione a eventi e fiere, la produzione di materiale pubblicitario, la formazione del personale addetto alla distribuzione;
- l'attività di consulenza in relazione al prodotto.

Le retrocessioni non sono da considerarsi sconti anche quando vengono integralmente o in parte trasferite agli investitori.

I destinatari delle retrocessioni assicurano al riguardo una divulgazione trasparente e informano volontariamente e gratuitamente l'investitore circa

l'ammontare della remunerazione che possono ricevere per la distribuzione.

Su richiesta, i destinatari delle retrocessioni rendono noti gli importi effettivamente ricevuti per la distribuzione degli investimenti collettivi di capitale di tali investitori.

Nell'ambito della distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, la direzione del fondo e i suoi mandatarî possono accordare su richiesta sconti direttamente agli investitori. Tali sconti servono a ridurre le commissioni e i costi addebitati ai rispettivi investitori. Sono ammessi sconti a condizione che

- i relativi importi siano prelevati dalle commissioni già addebitate al patrimonio del Fondo, in modo da non gravare ulteriormente sul patrimonio del Fondo;
- detti sconti siano concessi sulla base di criteri oggettivi;
- gli sconti siano accordati nel rispetto degli stessi requisiti temporali e in pari misura a tutti gli investitori che soddisfano i criteri oggettivi e che ne fanno richiesta.

I criteri oggettivi per la concessione di sconti da parte della direzione del fondo sono i seguenti:

- il volume sottoscritto dall'investitore ovvero il volume complessivo detenuto dall'investitore nell'investimento collettivo di capitale oppure eventualmente nella gamma di prodotti del Promoter (Raiffeisen Svizzera società cooperativa);
- l'ammontare delle commissioni generate dall'investitore;
- gli orientamenti dell'investitore (ad es. durata prevista dell'investimento);
- la disponibilità dell'investitore a offrire il proprio sostegno nella fase di lancio di un investimento collettivo di capitale.

Su richiesta dell'investitore la direzione del fondo rende noto a titolo gratuito il rispettivo ammontare dello sconto.

5.3.4. Total Expense Ratio

Qui di seguito è indicato il coefficiente dei costi complessivi imputati correntemente al patrimonio del fondo (total expense ratio, TER), aggiornato in base alla chiusura annuale (sottoposta a revisione) del 31.07.2017:

Per la classe A:

Focus Interest & Dividend	1.53%*
---------------------------	--------

*TER sintetico

5.3.5. Collocamenti in investimenti collettivi di capitale collegati

In caso di collocamenti in investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione oppure da una società alla quale la direzione è legata in modo sostanziale da una gestione comune, dal controllo o da una partecipazione diretta o indiretta, non viene addebitata alcuna commissione di emissione e di riscatto.

5.3.6. Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreements») e vantaggi monetizzabili («soft commission»)

La direzione del fondo non ha stipulato accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreements»).

La direzione non ha stipulato accordi relativi a cosiddette «soft commission».

5.4. Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti

Altre informazioni sul fondo a ombrello e su ogni comparto figurano nell'ultimo rapporto annuale o semestrale. Inoltre, le informazioni più aggiornate possono essere richiamate su Internet al sito «www.raiffeisen.ch».

Il prospetto, unitamente al contratto del fondo integrato e alle Informazioni essenziali per gli investitori, come pure i rapporti annuali o semestrali, è disponibile gratuitamente presso la direzione del fondo, la banca depositaria e tutti i suoi distributori.

In caso di modifiche del contratto del fondo, di cambiamento della direzione del fondo e/o della banca depositaria oppure di liquidazione dei comparti, la direzione provvede a pubblicare tali modifiche sulla piattaforma elettronica di Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch)

Per tutte le classi di quote di ogni comparto, ogni giorno in cui vengono effettuati emissioni e riscatti di quote del fondo, quindi quotidianamente, viene pubblicato il prezzo con l'aggiunta «commissioni non comprese» sulla piattaforma elettronica di Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).

5.5. Restrizioni di vendita

In caso di emissione e riscatto delle quote dei comparti all'estero, saranno applicate le disposizioni in vigore nel luogo della transazione.

- a) La distribuzione è autorizzata nei seguenti Paesi: Svizzera.

- b) Le quote dei comparti non possono essere né offerte, né vendute, né consegnate negli USA. Le quote dei rispettivi comparti di questo fondo a ombrello non possono essere né offerte, né vendute, né consegnate ai cittadini degli Stati Uniti o a persone residenti negli Stati Uniti e/o ad altre persone fisiche e giuridiche i cui redditi e/o rendimenti, a prescindere dall'origine, siano assoggettati all'imposta sul reddito USA, nonché a persone che ai sensi della Regulation S dell'US Securities Act del 1933 nella sua versione aggiornata e/o dell'US Commodity Exchange Act nella sua versione aggiornata siano da considerarsi US-Person.

5.6. Indicazioni supplementari

Tutte le indicazioni supplementari riguardanti il fondo a ombrello e i comparti, quali la valutazione del patrimonio dei comparti, l'indicazione di tutte le spese e commissioni addebitate all'investitore e ai comparti, nonché l'utilizzo del risultato, sono riportate dettagliatamente nel contratto del fondo.

Parte 2: Contratto del fondo

I. Fondamenti

§1 Denominazione; ragione sociale e sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale

1. Il fondo denominato Raiffeisen Fonds (CH) è un fondo di investimento multi-comparto su base contrattuale della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» (di seguito «fondo a ombrello») ai sensi degli artt. 25 segg. in correlazione con gli artt. 68 segg. e 92 seg. della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol); il fondo a ombrello è suddiviso nei seguenti comparti:

Raiffeisen Fonds (CH) - Focus Interest & Dividend

2. La direzione del fondo è Vontobel Fonds Services AG, Zurigo.
3. La banca depositaria è RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo.
4. Il gestore patrimoniale è Vontobel Asset Management AG, Zurigo.

II. Diritti e obblighi delle parti contraenti

§2 Il contratto del fondo

I rapporti giuridici tra gli investitori¹ da una parte, la direzione del fondo e la banca depositaria dall'altra, sono regolati dal presente contratto del fondo e dalle relative disposizioni della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale.

§3 La direzione del fondo

1. La direzione amministra i comparti per conto degli investitori autonomamente e a proprio nome. Essa decide in particolare riguardo all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Calcola il valore netto d'inventario dei comparti e fissa i prezzi di emissione e di riscatto delle quote nonché la distribuzione degli utili. Fa valere i diritti del fondo a ombrello o dei comparti.
2. La direzione del fondo e i suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione. Essi operano in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori. Essi adottano le misure organizzative necessarie e indispensabili per una gestione delle attività ineccepibile. Garantiscono una rendicontazione trasparente e forniscono informazioni adeguate su questo fondo a ombrello.

¹ Allo scopo di semplificare la lettura, si rinuncia a una distinzione tra investitori e investitrici. I relativi concetti valgono in linea di principio per entrambi i sessi.

Essi forniscono altresì agli investitori informazioni esaustive, veritiere e comprensibili sulle commissioni e i costi diretti e indiretti nonché sul loro utilizzo, sulle indennità di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale sotto forma di provvigioni, commissioni e altri vantaggi pecuniari.

La direzione del fondo può delegare le decisioni in materia di investimento nonché altri compiti parziali allo scopo di assicurare una gestione oculata. Essa incarica soltanto persone qualificate ai fini di un'esecuzione ineccepibile e garantisce l'istruzione nonché la vigilanza e il controllo dell'esecuzione del mandato.

Le decisioni d'investimento possono essere delegate soltanto a gestori patrimoniali soggetti a un'autorità di vigilanza riconosciuta.

Se il diritto estero richiede una convenzione sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza estere, la direzione del fondo può delegare le decisioni d'investimento a una gestione patrimoniale all'estero soltanto se esiste una tale convenzione tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere rilevanti per le decisioni d'investimento in questione.

Le decisioni d'investimento non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre società i cui interessi possano collidere con quelli della direzione del fondo o degli investitori.

La direzione del fondo risponde degli atti dei suoi mandatari come se fossero i propri.

3. Previo consenso della banca depositaria, la direzione del fondo può sottoporre modifiche al presente contratto del fondo all'approvazione dell'autorità di vigilanza (cfr. art. 26) nonché, previo consenso di quest'ultima, disporre l'apertura di ulteriori comparti.
4. La direzione può raggruppare singoli comparti con altri comparti e/o con altri fondi di investimento secondo le disposizioni dell'art. 24 oppure sciogliere i singoli comparti ai sensi delle disposizioni dell'art. 25.
5. La direzione del fondo ha diritto alle commissioni previste agli artt. 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare delle proprie mansioni e al rimborso delle spese sostenute per adempiervi.

§4 La banca depositaria

1. La banca depositaria custodisce il patrimonio del comparto. Provvede all'emissione e al riscatto delle quote del fondo e del traffico dei pagamenti per conto del comparto.

2. La banca depositaria e i suoi mandatarari sono soggetti agli obblighi di lealtà, diligenza e informazione. Essi operano in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori. Essi adottano le misure organizzative necessarie e indispensabili per una gestione delle attività ineccepibile. Essi garantiscono una rendicontazione trasparente e forniscono le informazioni adeguate su questo fondo a ombrello e sui comparti. Essi forniscono altresì agli investitori informazioni esaustive, veritiere e comprensibili sulle commissioni e i costi diretti e indiretti nonché sul loro utilizzo, sulle indennità di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale sotto forma di provvigioni, commissioni e altri vantaggi pecuniari.

3. La banca depositaria è responsabile della gestione dei conti e depositi dei comparti, ma non può disporre autonomamente del loro patrimonio.

4. Durante le operazioni che riguardano averi patrimoniali dei comparti, la banca depositaria garantisce che il controvalore sia trasferito entro i termini consueti. Qualora il controvalore non sia reso disponibile entro tali termini, la banca depositaria informa la direzione del fondo ed esige dalla controparte, ove possibile, il rimborso del valore patrimoniale in questione.

5. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari allo scopo di mantenere sempre distinti tra loro gli attivi dei singoli comparti e fondi d'investimento.

In presenza di valori patrimoniali che non possono essere presi in custodia, la banca depositaria verifica la proprietà della direzione del fondo ed effettua la relativa registrazione.

6. La banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all'estero se ciò è opportuno ai fini di una custodia appropriata. Essa vigila sul depositario terzo o collettivo incaricato e verifica che questi:

a) disponga di un'organizzazione aziendale adeguata, delle garanzie finanziarie e delle qualifiche tecniche necessarie a gestire la tipologia e la complessità dei valori patrimoniali che gli sono stati affidati;

b) sia sottoposto a un controllo esterno periodico al fine di accertare che gli strumenti finanziari siano effettivamente in suo possesso;

c) custodisca i valori patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che quest'ultima possa identificarli in qualsiasi momento come appartenenti al patrimonio

del fondo nel corso di controlli periodici delle consistenze;

d) ottemperi alle disposizioni applicabili alla banca depositaria in relazione all'esecuzione delle sue mansioni delegate e alla prevenzione di conflitti d'interesse.

La banca depositaria risponde dei danni arrecati dal soggetto incaricato qualora non sia in grado di dimostrare di avere impiegato la debita diligenza nella scelta, istruzione e sorveglianza del terzo. Il prospetto contiene informazioni sui rischi inerenti alla cessione della custodia a depositari terzi e collettivi.

Nel caso di strumenti finanziari, la cessione di cui al precedente paragrafo può avvenire esclusivamente a favore di depositari terzi o collettivi sottoposti a sorveglianza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o collettivo soggetto a vigilanza non è possibile, segnatamente a causa di norme di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto di investimento in questione. Il prospetto deve informare gli investitori in merito alla custodia da parte di depositari terzi o collettivi non soggetti a sorveglianza.

7. La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del contratto del fondo da parte della direzione. Essa controlla che il calcolo del valore netto di inventario e del prezzo di emissione e di riscatto delle quote come le decisioni inerenti agli investimenti siano conformi alla legge e al contratto del fondo e che il risultato sia utilizzato conformemente al suddetto contratto. La banca depositaria non è responsabile della scelta degli investimenti effettuati dalla direzione del fondo nel quadro delle disposizioni d'investimento.

8. La banca depositaria ha diritto alle commissioni previste dagli artt. 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare delle proprie mansioni e al rimborso delle spese sostenute per adempiervi.

9. La banca depositaria non è responsabile della custodia del patrimonio dei fondi strategici nei quali i comparti investono, a meno che questo compito non le sia stato delegato.

§5 Gli investitori

1. La cerchia degli investitori non è limitata.

Per singole classi sono possibili limitazioni ai sensi del § 6 cifra 4.

2. Tramite la sottoscrizione del contratto e il versamento in contanti, l'investitore acquisisce nei confronti della direzione il diritto alla partecipa-

- zione al patrimonio e al risultato di un comparto del fondo a ombrello. Il diritto dell'investitore è rappresentato da quote.
3. L'investitore è tenuto unicamente al pagamento del controvalore delle quote del comparto che sottoscrive. Egli non ha alcuna responsabilità personale per quanto riguarda gli impegni del fondo a ombrello o del comparto.
 4. Su richiesta degli investitori, la direzione del fondo fornisce in qualsiasi momento informazioni sulle basi di calcolo del valore netto di inventario delle quote. Qualora l'investitore sia interessato a informazioni dettagliate su singole operazioni della direzione, come l'esercizio dei diritti societari o di creditore, oppure sul risk management, essa è tenuta a fornirle in ogni momento. Gli investitori possono chiedere al tribunale della sede della direzione del fondo che l'ufficio di revisione o un altro perito esaminino i fatti che necessitano chiarimenti e presentino loro un rendiconto.
 5. Gli investitori possono disdire in ogni momento il contratto del fondo ed esigere il pagamento in contanti delle quote del comparto interessato in loro possesso.
 6. Gli investitori devono poter provare, su richiesta della direzione del fondo, della banca depositaria e dei suoi mandatari, di adempiere in ogni momento alle condizioni legali o contrattuali del fondo riguardanti la partecipazione a un comparto o a una classe di quote. Essi devono informare immediatamente la direzione, la banca depositaria o i suoi mandatari qualora non adempiano più queste condizioni.
 7. Le quote di un investitore devono essere oggetto di ritiro coatto da parte della direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria, al rispettivo prezzo di riscatto, qualora:
 - a) ciò fosse indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
 - b) l'investitore non adempisse più ai requisiti legali o contrattuali per la partecipazione a un comparto.
 8. Inoltre, le quote di un investitore sono passibili di ritiro coatto da parte della direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria, al rispettivo prezzo di riscatto, qualora:
 - a) la partecipazione dell'investitore a un comparto fosse suscettibile di ledere in maniera sostanziale gli interessi economici degli altri investitori, segnatamente quando la partecipazione può portare a pregiudizi fiscali per il fondo a ombrello e/o un comparto in Svizzera e all'estero;
 - b) gli investitori avessero acquistato o detenessero le quote violando le disposizioni di una legge svizzera o estera loro applicabile, del presente contratto del fondo o del relativo prospetto;
 - c) gli interessi economici degli investitori fossero lesi, segnatamente qualora certi investitori tentassero per mezzo di sistematiche sottoscrizioni di quote e immediati riscatti di realizzare vantaggi patrimoniali, sfruttando le differenze temporali tra la determinazione del corso di chiusura e la valutazione del patrimonio dei comparti (market timing).
- §6 Quote e classi di quote**
1. La direzione ha in qualsiasi momento e per ciascun comparto la facoltà, con il consenso della banca depositaria e l'approvazione dell'autorità di vigilanza, di creare, sopprimere o riunire delle classi di quote. Tutte le classi di quote danno il diritto a partecipare al patrimonio totale del rispettivo comparto, il quale a sua volta non è segmentato. Questa partecipazione può differire a causa degli oneri, dei costi di distribuzione e dei redditi specifici della classe. Le differenti classi di quote di un comparto possono pertanto avere un valore netto d'inventario differente per quota. Il patrimonio globale di ogni comparto sostiene i costi specifici delle proprie classi.
 2. La creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote sono rese note nell'organo di pubblicazione. Solo il raggruppamento è considerato modifica del contratto del fondo ai sensi dell'art. 26.
 3. Le differenti classi di quote dei comparti possono segnatamente distinguersi in materia di struttura dei costi, moneta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o capitalizzazione dei redditi, investimento minimo e/o cerchia degli investitori.

Le commissioni e le spese sono addebitate unicamente alle classi di quote beneficiarie di una determinata prestazione. Le remunerazioni e i costi che non possono essere attribuiti univocamente a una classe di quote sono ripartiti fra tutte le classi proporzionalmente alla loro percentuale rispetto al patrimonio del comparto.
 4. Nei comparti sono presenti le seguenti classi di quote:

La classe A si rivolge all'intero pubblico di investitori ed è a distribuzione.

Spetta alla direzione del fondo o alla banca depositaria valutare se esistono i presupposti per la partecipazione.

5. Non vengono emessi certificati per le quote, che vengono quindi amministrati unicamente in forma contabile. L'investitore non ha il diritto di esigere certificati di quote nominativi o al portatore.
6. La direzione e la banca depositaria sono tenute a richiedere agli investitori che non adempiono più le condizioni di detenzione di una classe di quote la restituzione delle loro quote entro trenta giorni civili ai sensi dell'art. 17, il loro trasferimento a una persona che soddisfa le condizioni citate o la loro permuta con quote di un'altra classe della quale essi adempiono le condizioni. Se l'investitore non dà seguito a questa richiesta, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, deve effettuare uno scambio coatto con un'altra classe di quote del rispettivo comparto oppure, se ciò non fosse possibile, un riscatto coatto delle quote in questione ai sensi dell'art. 5 punto 8.

III. Direttive della politica di investimento

A Principi di investimento

§7 Osservanza delle direttive di investimento

1. Nella scelta degli investimenti di ogni comparto la direzione deve rispettare, nell'ottica di una ripartizione equilibrata dei rischi, i limiti percentuali menzionati qui di seguito. Tali limiti si applicano al valore venale del patrimonio di ogni comparto e vanno costantemente rispettati. Ogni comparto deve conformarsi ai limiti entro sei mesi dalla scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio).
2. Se i limiti vengono superati in seguito a movimenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati nei limiti ammessi entro un termine adeguato, tutelando gli interessi degli investitori. I limiti relativi ai derivati secondo il seguente art. 12, qualora fossero violati a seguito della variazione del delta, devono essere ristabiliti entro tre giorni lavorativi bancari e tutelando gli interessi degli investitori.

§8 Politica d'investimento

1. Nel quadro della specifica politica d'investimento del comparto, la direzione del fondo può collocare il patrimonio nei seguenti investimenti. I rischi correlati a tali investimenti devono essere pubblicati nel prospetto.
 - a) Valori mobiliari, ossia emessi in grande numero e diritti non certificati aventi la medesima funzione (diritti valori), che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico e che rappresentano un diritto di partici-

zione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o conversione, tali titoli o diritti valori, segnatamente i warrant;

gli investimenti in cartevalori provenienti da nuove emissioni sono consentiti solo se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di emissione. Se non sono ancora quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico un anno dopo il loro acquisto, i titoli devono essere venduti entro un mese oppure assimilati alla regola di limitazione di cui alla cifra 1, lett. g.

- b) Derivati, qualora (i) i loro sottostanti siano valori mobiliari secondo la lett. a; derivati secondo la lett. b, quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. d, strumenti del mercato monetario secondo la lett. e, indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio, crediti o divise, e qualora (ii) i loro sottostanti siano ammessi come investimenti dal contratto del fondo. I derivati devono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC;

Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specializzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e se (ii) i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione all'emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e tracciabile. I derivati possono essere utilizzati secondo l'art. 12.

- c) Prodotti strutturati, qualora (i) il loro valore di base sia rappresentato da valori mobiliari secondo la lett. a, derivati secondo la lettera b, prodotti strutturati secondo la lett. c, quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. d, strumenti del mercato monetario secondo la lett. e, indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio, crediti o divise, e qualora (ii) il loro valore di base sia ammesso quale investimento conformemente al contratto del fondo. I prodotti strutturati possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC;

Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specializzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e se (ii) i prodotti OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione all'emittente è possibile in ogni momento.

tente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e tracciabile.

- d) Quote in altri investimenti collettivi di capitale (fondi strategici) se (i) i rispettivi documenti limitano gli investimenti in altri fondi strategici a un 10% totale; (ii) esistono per tali fondi strategici disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari per quanto concerne scopo, organizzazione, politica di investimento, protezione degli investitori, ripartizione del rischio, custodia separata del patrimonio del fondo, assunzione e concessione di crediti, vendite allo scoperto di cartevalori e strumenti del mercato monetario, emissione e riscatto di quote e contenuto dei rapporti semestrali e annuali, (iii) detti fondi strategici sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nei rispettivi Stati in cui hanno sede, sempreché in tali Paesi sia prevista una vigilanza finalizzata alla protezione degli investitori equivalente a quella vigente in Svizzera e sia garantita l'assistenza amministrativa internazionale in materia.

La direzione del fondo può investire al massimo il 30% del patrimonio del fondo in quote di altri fondi che, pur non essendo OICVM ai sensi delle pertinenti direttive dell'Unione Europea, sono da considerarsi tali oppure fondi in valori mobiliari ai sensi dell'art. 53 LICol.

Investimenti in fondi a ombrello (fondi d'investimento i cui contratti di fondo o i cui statuti ammettono operazioni in altri investimenti collettivi di capitale per oltre il 49%) sono ammessi per un massimo del 15%. Gli investimenti collettivi di capitale conformemente alla lett. d) devono essere in grado di garantire la frequenza del riscatto del fondo a ombrello.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 punto 5, la direzione del fondo può acquistare quote di fondi strategici gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa o da una società alla quale è legata in modo sostanziale da una gestione comune, dal controllo o da una partecipazione diretta o indiretta.

- e) Strumenti del mercato monetario, sempre che siano liquidi e valutabili nonché quotati in borsa o su altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico; gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o su un altro mercato monetario accessibile al pubblico possono essere acquistati unicamente se l'emissione o l'emittente

sottostà alle disposizioni sulla protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti da emittenti ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 OICol.

- f) Depositi a vista e a termine, con scadenze fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione Europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera;

- g) Investimenti alternativi: I collocamenti in investimenti alternativi possono essere effettuati solo indirettamente operando investimenti collettivi di capitale e in certificati differenziati o prodotti strutturati. Gli investimenti alternativi possono essere associati a rischi particolari. Il rischio di perdite aumenta nella misura in cui vengono effettuati collocamenti indiretti in investimenti alternativi.

Gli investimenti alternativi possono essere effettuati in particolare investendo in quote di altri investimenti collettivi di capitale (fondi strategici). I fondi strategici possono essere organizzati conformemente al diritto contrattuale, al diritto societario oppure avere una struttura fiduciaria.

Fra gli investimenti alternativi ai sensi della presente lett. g) si possono acquistare anche quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero della categoria «altri fondi per investimenti alternativi» e quote in altri investimenti collettivi di capitale equivalenti agli «altri fondi per investimenti alternativi» di diritto svizzero.

I fondi strategici ai sensi della presente lett. g) possono essere, da un lato, investimenti collettivi di capitale la cui distribuzione è autorizzata in Svizzera o dalla Svizzera, dall'altro anche investimenti collettivi di capitale esteri la cui distribuzione non è autorizzata in Svizzera o dalla Svizzera e non sono ammessi dalla legislazione svizzera in materia di investimenti collettivi di capitale, specialmente se nel paese d'origine non sono soggetti a una vigilanza a tutela degli investitori paragonabile a quella svizzera.

I fondi strategici devono essere investimenti collettivi di capitale di tipo aperto le cui quote possono essere rimborsate o riacquistate periodicamente sulla base dei loro valori d'inventario oppure investimenti collettivi di capitale di tipo chiuso negoziati in una borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico.

Il termine «investimenti alternativi» ai sensi della presente lett. g) comprende i sottolencati investimenti:

ga) Fondi hedge: quote di fondi hedge, che sono gestiti secondo il principio multi manager oppure che sono fondi di fondi hedge. Oltre a ciò sono autorizzati anche gli investimenti indiretti in certificati e prodotti strutturati cui, in modo diretto e indiretto, sottostano fondi hedge negoziati in borsa, in un mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.

gb) Investimenti indiretti in private equity: Quote di altri investimenti collettivi di capitale che, in virtù della loro politica di investimento, investono prevalentemente in private equity e/o certificati e prodotti strutturati basati direttamente o indirettamente su investimenti di private equity e che sono negoziati in borsa, in un mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.

gc) Investimenti indiretti in insurance linked securities: Quote di altri investimenti collettivi di capitale che, in virtù della loro politica di investimento, investono prevalentemente in insurance linked securities e/o certificati e prodotti strutturati basati direttamente o indirettamente su investimenti di insurance linked securities e che sono negoziati in borsa, in un mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.

gd) Investimenti indiretti in materie prime (commodities): Quote di altri investimenti collettivi di capitale che, in virtù della loro politica di investimento, investono prevalentemente in materie prime e/o certificati e prodotti strutturati basati direttamente o indirettamente su investimenti di materie prime e che sono negoziati in borsa, in un mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC. La direzione del fondo provvede affinché nell'ambito degli investimenti indiretti in materie prime (commodities) non si attuino consegne fisiche delle materie prime (commodities) sottostanti.

ge) Investimenti indiretti in metalli preziosi: Quote di altri investimenti collettivi di capitale che, in virtù della loro politica di investimento, investono prevalentemente in metalli preziosi e/o certificati e prodotti strutturati basati direttamente o indirettamente su investimenti di metalli preziosi e che sono negoziati in borsa, in un mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC. La direzione del fondo provvede affinché nell'ambito degli investimenti indiretti in metalli preziosi non si attuino consegne fisiche dei metalli preziosi sottostanti.

gf) Investimenti indiretti in infrastrutture: Quote di altri investimenti collettivi di capitale che, in virtù della loro politica di investimento, investono prevalentemente nel

settore delle infrastrutture e/o certificati e prodotti strutturati basati direttamente o indirettamente su investimenti nel settore delle infrastrutture e che sono negoziati in borsa, in un mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.

gg) Investimenti indiretti in senior secured loans: Quote di altri investimenti collettivi di capitale che, in virtù della loro politica di investimento, investono prevalentemente in senior secured loans e/o certificati e prodotti strutturati basati direttamente o indirettamente su investimenti di senior secured loans e che sono negoziati in borsa, in un mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.

gh) Investimenti indiretti in asset backed securities: Quote di altri investimenti collettivi di capitale che, in virtù della loro politica di investimento, investono prevalentemente in asset backed securities e/o certificati e prodotti strutturati basati direttamente o indirettamente su investimenti di senior secured loans e che sono negoziati in borsa, in un mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.

gi) Investimenti indiretti in immobili: Quote di fondi immobiliari regolamentati con una quota di anticipo superiore al 50% del valore venale.

h) Altri investimenti oltre a quelli menzionati alle lettere da a) a g) per un totale massimo del 10% del patrimonio di un comparto; non sono autorizzati (i) investimenti diretti in metalli preziosi, certificati di metalli preziosi, merci e titoli di merci nonché (ii) vendite allo scoperto autentiche (vendite fisiche allo scoperto) di investimenti di qualunque natura.

2. Il comparto «Raiffeisen Fonds (CH) - Focus Interest & Dividend»

Questo comparto mira a conseguire un reddito superiore alla media e a mantenere il capitale. A questo scopo, il comparto investe con un'ampia diversificazione su scala internazionale in classi di investimento liquide che generano il massimo reddito. La valuta di riferimento non deve coincidere necessariamente con le valute di investimento del comparto. Oltre agli investimenti in CHF, il comparto può operare investimenti in tutte le valute liberamente convertibili, considerate ottimali ai fini dell'andamento del valore del comparto.

- a) La direzione del fondo investe il patrimonio di questo comparto previa deduzione della liquidità e fatto salvo quanto disposto alla lett. b) nel modo seguente:
- titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buo-

- ni di partecipazione, ecc.) di società private, miste e di diritto pubblico in tutto il mondo (inclusi i paesi emergenti) e in tutte le valute liberamente convertibili (inclusi i derivati e i prodotti strutturati su tali investimenti e gli investimenti collettivi di capitale che operano prevalentemente effettuando gli investimenti descritti sopra);
- titoli e diritti di credito a reddito fisso o variabile (obbligazioni, high yield bonds, certificati di debito, obbligazioni con opzione, notes, notes convertibili, obbligazioni convertibili, asset backed securities (ABS), mortgage backed securities (MBS) e contingent convertible bonds (CoCo-Bonds), ecc.) di debitori privati, misti e di diritto pubblico in tutto il mondo (inclusi i paesi emergenti), denominati in valute liberamente convertibili (inclusi i derivati e i prodotti strutturati su tali investimenti e gli investimenti collettivi di capitale che operano prevalentemente effettuando gli investimenti descritti sopra). Gli asset backed securities (ABS) e i mortgage backed securities (MBS) sono titoli di debito emessi da uno special purpose vehicle (SPV) con finalità di rifinanziamento, nel contesto dello scorporo di attivi di una società. I titoli di debito sono coperti da un pool di attivi (nel caso dei MBS si tratta di ipoteche, in quello degli ABS di diverse tipologie di attivi). Considerata la struttura diversa rispetto alle obbligazioni tradizionali (obbligazioni societarie e dello stato), queste transazioni possono comportare fra l'altro differenze di rischio della controparte o di rischio di modifica dei tassi d'interesse; i contingent capital instrument nel caso delle obbligazioni possono essere trasformati in azioni oppure ammortizzati al verificarsi di un evento specifico (un cosiddetto trigger meccanico). La conversione in azioni e l'ammortamento possono portare a una consistente perdita di valore. Nel caso di una conversione, le azioni ottenute possono subire un ribasso rispetto al corso azionario all'acquisto dell'obbligazione, generando un maggiore rischio di perdita di capitale;
 - strumenti del mercato monetario di debitori privati, misti e di diritto pubblico in tutto il mondo e in tutte le valute liberamente convertibili (inclusi i derivati e i prodotti strutturati su tali investimenti e gli investimenti collettivi di capitale che operano prevalentemente effettuando gli investimenti descritti sopra) e averi bancari;
 - investimenti alternativi conformemente all'art. 8 punto 1 lett. g);
- b) La direzione del fondo inoltre è tenuta al rispetto dei seguenti limiti di investimento relativamente al patrimonio del comparto in seguito alla deduzione della liquidità:
- titoli e diritti di partecipazione per un totale massimo del 40%;
 - titoli e diritti di credito con non investment grade (BB+ (S&P eFitch), Ba1 (Moody's) o inferiore) oppure senza rating, per un totale massimo del 30%;
 - asset backed securities (ABS), mortgage backed securities (MBS) e contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) per un totale massimo del 20%;
 - strumenti del mercato monetario e saldo bancario per un totale massimo del 35%;
 - investimenti alternativi conformemente all'art. 8 punto 1 lett. g) per un totale massimo del 10%;
 - titoli e diritti di credito con non investment grade (BB+ (S&P eFitch), Ba1 (Moody's) o inferiore) oppure senza rating, insieme agli investimenti alternativi conformemente all'art. 8 punto 1 lett. g) per un totale massimo del 30%;
 - quote di investimenti collettivi di capitale per un totale massimo del 49% (non sono ammessi gli investimenti in fondi a ombrello);
 - prodotti strutturati per un totale massimo del 10%;
 - investimenti in valute estere, non coperti in CHF, per un massimo del 40%.

§9 Liquidità

La direzione del fondo può altresì detenere per ogni comparto una posizione di liquidità adeguata nell'unità di conto del rispettivo comparto e in tutte le valute in cui tale comparto può investire. Per liquidità s'intendono gli averi bancari a vista e a termine con durate fino a dodici mesi.

B Tecniche e strumenti di investimento

§10 Prestiti di valori mobiliari

1. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in prestito, per conto dei comparti, tutti i generi di valori mobiliari negoziati in borsa o su altri mercati regolamentati aperti al pubblico.
2. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in prestito valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto («principal»), oppure di delegare tale operazione a un intermediario operante sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent») sia in via di rappresentanza diretta («finder»).
3. La direzione del fondo è tenuta a effettuare prestiti di valori mobiliari solo con mutuatari o

intermediari di prima qualità soggetti a vigilanza e specializzati in questo genere di operazioni, quali banche, broker e compagnie di assicurazioni, nonché con controparti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti, in grado di garantire un'esecuzione ineccepibile del prestito di valori mobiliari.

4. La direzione del fondo, premesso che debba rispettare un termine di disdetta non superiore ai 7 giorni lavorativi bancari prima di poter nuovamente disporre legalmente dei valori mobiliari prestati, è autorizzata a concedere in prestito per ogni comparto al massimo il 50% di ogni posizione di titoli prestabili (numero di valore). Se la direzione del fondo ottiene dal mutuatario o dall'intermediario la garanzia contrattuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari prestati lo stesso giorno o il giorno lavorativo bancario successivo, essa potrà prestare l'intera consistenza di ogni posizione che si possa prestare.
5. La direzione del fondo, d'intesa con il mutuatario o con l'intermediario, stabilisce che quest'ultimo costituisca in pegno o trasferisca in proprietà a favore della direzione del fondo garanzie a norma dell'art. 51 OICol-FINMA al fine di tutelare il diritto alla restituzione. Il valore delle garanzie deve essere adeguato e corrispondere, in ogni momento, ad almeno il 100% del valore venale dei valori mobiliari prestati. L'emittente delle garanzie deve esibire un'elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o da essa dipendente. Le garanzie devono essere estremamente liquide, devono essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico ed essere valutate almeno una volta al giorno nei giorni di apertura delle borse. Nell'ambito della gestione delle garanzie, la direzione del fondo e i suoi mandatarî devono ottemperare agli obblighi e ai requisiti di cui all'art. 52 OICol-FINMA. In particolare, devono adeguatamente diversificare le garanzie in base a Paesi, mercati ed emittenti. Si può considerare raggiunta un'adeguata diversificazione se nessuna delle garanzie detenute da un singolo emittente rappresenta più del 20% del valore netto d'inventario. Viene comunque fatta riserva per le eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 83 OICol. In caso di inadempienza della controparte, la direzione del fondo ovvero i suoi mandatarî devono inoltre poter ottenere in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento o il consenso della controparte il potere e la facoltà di disporre delle garanzie ricevute. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Le garanzie ricevute possono essere custodite su incarico della direzione

del fondo presso un depositario terzo soggetto a vigilanza a condizione che la proprietà delle garanzie non venga trasferita e che il depositario terzo sia indipendente dalla controparte.

6. Il mutuatario o l'intermediario è responsabile del pagamento puntuale e integrale dei redditi in scadenza durante il periodo del prestito, dell'esercizio di altri diritti patrimoniali nonché della restituzione, conformemente al contratto, di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa quantità e qualità.
7. La banca depositaria vigila affinché il prestito di valori mobiliari venga effettuato in modo sicuro e contrattualmente corretto, controllando segnatamente il rispetto delle condizioni riguardanti le garanzie. Anche nel corso del prestito dei valori mobiliari, essa esplica gli incarichi amministrativi che le spettano in base al regolamento di deposito e fa valere tutti i diritti derivanti dai valori mobiliari prestati, se questi non sono già stati ceduti conformemente al contratto quadro applicabile.
8. Il prospetto contiene altre indicazioni sulla strategia relativa alle garanzie.

§11 Operazioni pensionistiche

La direzione del fondo non effettua operazioni pensionistiche.

§12 Derivati

1. La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. Essa vigila affinché l'uso dei derivati non causi, per effetto economico, ivi comprese circostanze di mercato straordinarie, incongruenze con gli obiettivi di investimento definiti nel contratto del fondo, nel prospetto e nelle Informazioni essenziali per gli investitori oppure modifiche delle caratteristiche di investimento del comparto. Inoltre, i sottostanti dei derivati devono essere ammessi a titolo di investimento conformemente al presente contratto del fondo in relazione al comparto interessato.

Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale, gli strumenti derivati possono essere utilizzati solo a scopo di copertura valutaria. È riservata la copertura di rischi di mercato, di tasso e di credito nel caso di investimenti collettivi di capitale, sempreché tali rischi siano determinabili e misurabili con certezza.

2. Per il calcolo del rischio si applica l'approccio Commitment II. La somma degli impegni in derivati non può essere superiore a 100% del patrimonio netto del rispettivo comparto e l'importo globale degli impegni non può superare il 200% del patrimonio netto del medesimo. L'impegno globale di un comparto, tenendo conto della possibilità di temporanea assun-

- zione di crediti da parte di un comparto fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto ai sensi dell'art. 13 punto 2, può ammontare complessivamente fino al 210% del suo patrimonio netto. Il calcolo dell'impegno complessivo avviene in conformità con l'art. 35 OICoL-FINMA.
3. La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati quali opzioni call o put il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nullo se la differenza è di segno opposto, credit default swap (CDS), swap i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore sottostante o da un importo assoluto nonché contratti a termine (future o forward) il cui valore dipende linearmente dal valore del sottostante. Essa può utilizzare inoltre delle combinazioni di forme di base di derivati nonché dei derivati il cui effetto economico non può né essere identificato con una forma di base di derivati né con una combinazione di forme di base di derivati (derivati esotici).
 4.
 - a) Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla scadenza dei derivati («netting») se l'operazione con derivati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi connessi ai derivati o agli investimenti acquisiti, non vengono trascurati rischi sostanziali e l'importo computabile dei derivati viene calcolato secondo l'articolo 35 OICoL-FINMA.
 - b) Se nelle operazioni di copertura i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da assicurare, ai fini di una compensazione («hedging») deve essere soddisfatta, oltre a quanto previsto alla lettera a), anche la condizione secondo cui l'operazione con derivati non si deve basare su una strategia d'investimento finalizzata al conseguimento di un utile. Inoltre, il derivato deve comportare una riduzione comprovabile del rischio, i rischi del derivato devono essere pareggiati, i derivati, i sottostanti e i beni patrimoniali da compensare devono riferirsi alla stessa categoria di strumenti finanziari e la strategia di copertura deve essere efficace anche in condizioni di mercato straordinarie.
 - c) Nel caso di un utilizzo prevalente di derivati su tassi d'interesse, l'importo da computare sulla somma degli impegni da derivati può essere calcolato mediante regole internazionali riconosciute di «netting» in base alla «duration», se le regole consentono un calcolo corretto del profilo di rischio del rispettivo comparto, i principali rischi sono presi in considerazione, l'applicazione di queste regole non produce un ingiustificato effetto leva, non sono perseguite strategie di arbitraggio sui tassi e l'effetto leva del rispettivo comparto non è aumentato né applicando queste regole né investendo in posizioni a breve termine.
 - d) I derivati utilizzati a esclusiva copertura dei rischi di cambio e che non implicano un effetto leva o ulteriori rischi di mercato possono essere compensati nel calcolo della somma degli impegni in derivati senza che siano rispettati i requisiti di cui alla lettera b).
 - e) Gli impegni di pagamento imputabili ai derivati devono essere coperti in permanenza con mezzi assimilabili alla liquidità, titoli e diritti di credito o azioni negoziate in borsa o su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico, conformemente alla legislazione sugli investimenti collettivi di capitale.
 - f) Se la direzione del fondo con un derivato assume un impegno alla consegna fisica di un sottostante, il derivato deve essere coperto dai rispettivi sottostanti o da altri investimenti se gli investimenti e i sottostanti possiedono un'elevata liquidità e possono essere acquistati o venduti in ogni momento a fronte di una richiesta di consegna. La direzione del fondo deve poter disporre illimitatamente e in qualsiasi momento di tali sottostanti o investimenti.
 5. La direzione può utilizzare per tutti i comparti sia strumenti finanziari derivati standardizzati che non standardizzati. Essa può effettuare operazioni su derivati negoziati in borsa o su altri mercati regolamentati aperti al pubblico, oppure OTC (over-the-counter).
 6. a) La direzione del fondo può concludere operazioni OTC

unicamente con intermediari finanziari specializzati in questo genere di transazioni, soggetti a vigilanza e che garantiscono un'esecuzione ineccepibile delle operazioni. Se la controparte non è la banca depositaria, tale controparte o il suo garante deve presentare un'elevata solvibilità.

- b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e, in ogni momento, deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un'operazione in contropartita al valore venale.
- c) Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il prezzo deve poter essere verificato in ogni momento sulla base del valore venale dei sottostanti da cui il derivato trae origine, applicando un modello di valutazione adeguato e riconosciuto dalla prassi. Prima della conclusione di un contratto relativo a tale derivato devono essere richieste offerte concrete ad almeno due possibili controparti, dopodiché il contratto deve essere stipulato con la controparte che presenta l'offerta più vantaggiosa in termini di prezzo. Eventuali scostamenti da questo principio sono ammessi per motivi inerenti alla ripartizione dei rischi o se, in base ad altri elementi contrattuali come la solvibilità o l'offerta di servizi, un'altra offerta appare nel complesso più vantaggiosa per gli investitori. Inoltre, in via eccezionale è possibile derogare dalla richiesta di offerte di almeno due possibili controparti se ciò è nel migliore interesse degli investitori. Le ragioni di ciò nonché la stipula del contratto e la determinazione del prezzo devono essere documentate in modo comprensibile.
- d) Nell'ambito di un'operazione OTC, la direzione del fondo e i suoi mandatarî possono accettare soltanto garanzie che soddisfano i requisiti di cui all'art. 51 OICoL-FINMA. L'emittente delle garanzie deve esibire un'elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o da essa dipendente. Le garanzie devono essere estremamente liquide, devono essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico ed essere valutate almeno una volta al giorno nei giorni di apertura delle borse. Nell'ambito della gestione delle garanzie, la direzione del fondo e i suoi mandatarî devono ottemperare agli obblighi e ai requisiti di cui all'art. 52 OICoL-FINMA. In particolare, devono ade-

guatamente diversificare le garanzie in base a Paesi, mercati ed emittenti. Si può considerare raggiunta un'adeguata diversificazione se nessuna delle garanzie detenute da un singolo emittente rappresenta più del 20% del valore netto d'inventario. Viene comunque fatta riserva per le eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 83 OICoL. In caso di inadempienza della controparte, la direzione del fondo e i suoi mandatarî devono inoltre poter ottenere in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento o il consenso della controparte il potere e il diritto di disporre delle garanzie ricevute. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Le garanzie ricevute possono essere custodite su incarico della direzione del fondo presso un depositario terzo soggetto a vigilanza a condizione che la proprietà delle garanzie non venga trasferita e che il depositario terzo sia indipendente dalla controparte.

- 7. I limiti d'investimento legali e contrattuali (limiti massimi e minimi) vanno rispettati tenendo in debita considerazione i derivati ai sensi della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale.
- 8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni:
 - sull'importanza dei derivati nell'ambito della strategia d'investimento;
 - in merito agli effetti dell'utilizzo di derivati sul profilo di rischio dei comparti;
 - sui rischi della controparte dei derivati;
 - sulla maggiore volatilità o sulla maggiore esposizione globale risultante dall'utilizzo di derivati (effetto leva);
 - in merito ai derivati sui crediti;
 - sulla strategia relativa alle garanzie.

§13 Assunzione e concessione di crediti

- 1. La direzione non può concedere crediti per conto dei comparti. Il prestito di valori mobiliari ai sensi dell'art. 10 non va considerato concessione di credito ai sensi del presente paragrafo.
- 2. La direzione può assumere temporaneamente crediti per ciascun comparto fino a un massimo del 10% del patrimonio netto del rispettivo comparto.

§14 Impegni gravanti il patrimonio dei comparti

1. La direzione può costituire in pegno o dare in garanzia al massimo il 25% del patrimonio netto di ciascun comparto.
2. Non è permesso gravare il patrimonio dei comparti con fideiussioni. Un derivato di credito accrescitivo dell'esposizione non va considerato come fideiussione ai sensi di questo paragrafo.

C Limiti d'investimento

§15 Ripartizione dei rischi

1. Nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi vanno integrati:
 - a) investimenti ai sensi dell'art. 8, eccezion fatta per i derivati basati su indici, purché tali indici siano sufficientemente diversificati, rappresentativi del mercato al quale si riferiscono e pubblicati in maniera adeguata;
 - b) liquidità ai sensi dell'art. 9;
 - c) crediti nei confronti di controparti derivanti da operazioni OTC.

Le disposizioni in materia di ripartizione dei rischi valgono singolarmente per ogni comparto.

2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendicontazione, sono considerate come un emittente unico.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio di un comparto, compresi i derivati e i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in cui è investito oltre il 5% del patrimonio di un comparto non deve superare il 40% del patrimonio del relativo comparto. Sono riservate le disposizioni dei punti 4 e 5.
4. La direzione può investire al massimo il 20% del patrimonio di un comparto in averi a vista e a termine presso la medesima banca. Tale limite è comprensivo sia della liquidità ai sensi dell'art. 9 sia degli investimenti in depositi bancari ai sensi dell'art. 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio di un comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Tale limite aumenta al 10% del patrimonio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro

dell'Unione europea oppure in altri Paesi dove le banche sono sottoposte a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

Se i crediti da operazioni OTC sono coperti da garanzie sotto forma di attivi liquidi ai sensi degli artt. 50-55 OICoI-FINMA, i suddetti crediti non vengono contemplati ai fini del calcolo del rischio di inadempienza della controparte.

6. Investimenti, averi e crediti ai sensi dei precedenti punti 3 e 5 se da ascrivere al medesimo emittente e/o debitore, non devono superare complessivamente il 20% del patrimonio di un comparto. È riservata l'applicazione di limiti superiori conformemente ai seguenti punti 12 e 13.
7. Gli investimenti ai sensi del punto 3, se da ascrivere al medesimo gruppo, non devono superare complessivamente il 20% del patrimonio di un comparto. È riservata l'applicazione di limiti superiori conformemente ai seguenti punti 12 e 13.
8. La direzione può investire al massimo il 20% del patrimonio di un comparto in quote del medesimo fondo d'investimento strategico.
9. La direzione del fondo non può acquisire che rappresentino complessivamente più del 10% dei diritti di voto oppure che le permettano di esercitare un influsso essenziale sulla gestione delle attività dell'emittente.
10. La direzione del fondo può inoltre acquisire per il patrimonio di un comparto al massimo il 10% dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, il 10% dei titoli di debito e/o il 10% degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente nonché al massimo il 25% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.

Questi limiti non si applicano se al momento dell'acquisto l'importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di un altro investimento collettivo di capitale non può essere calcolato.

11. I limiti indicati ai precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato, da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea.
12. Il limite del 10% di cui al punto 3 è portato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte la Svizzera o

uno Stato membro dell'Unione europea. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario citati non vanno presi in considerazione per l'osservanza del limite del 40% ai sensi del punto 3. I singoli limiti indicati ai punti 3 e 5 non possono tuttavia essere cumulati con il presente limite del 35%.

13. Il limite del 10% di cui al punto 3 è portato al 100% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea. In questo caso, il comparto deve detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno 6 diverse emissioni; al massimo il 30% del patrimonio del rispettivo comparto può essere investito in titoli o strumenti del mercato monetario della stessa emissione. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario citati non vanno presi in considerazione per l'osservanza del limite del 40% ai sensi del punto 3.

Sono ammessi in qualità di emittenti o garanti: gli Stati dell'OCSE, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), l'International Finance Corporation (IFC), la Banca interamericana per lo sviluppo (IADB), la Banca asiatica per lo sviluppo (ADB), la Banca africana per lo sviluppo (AfDB), la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Council of Europe Social Development Fund, la Nordische Investitionsbank, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

IV. Calcolo del valore netto d'inventario; emissione e riscatto delle quote

§16 Calcolo del valore netto d'inventario

1. Il valore netto di inventario di ogni comparto e delle quote delle singole classi (quote) è calcolato al valore venale alla fine dell'esercizio contabile nonché ogni giorno in cui vengono emesse o riscattate delle quote secondo l'unità di conto del rispettivo comparto. La valutazione del patrimonio di un comparto non viene effettuata nei giorni in cui le borse o i mercati dei Paesi in cui il patrimonio del comparto è maggiormente investito sono chiusi (ad es. festività bancarie o delle borse).
2. Gli investimenti negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico vengono valutati in funzione delle quotazioni attuali pagate sul mercato principale. Altre allocazioni o investimenti per i quali non sono disponibili quotazioni attuali devono essere valutati al prezzo che si sarebbe probabilmente ottenuto in caso di vendita diligente al momento della stima. In tal caso, per stabilire il valore

venale, la direzione adotta modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella prassi.

3. Gli investimenti collettivi di capitale aperti sono valutati in base al loro valore di riscatto o al valore netto d'inventario. Se vengono negoziati regolarmente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, la direzione del fondo ha facoltà di valutarli secondo il punto 2.

4. Il valore degli strumenti del mercato monetario non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico si determina come segue:

a partire dal prezzo netto di acquisto, e applicando come fattore costante il rendimento d'investimento da esso ricavato, il corso di valutazione di tali strumenti viene gradualmente adeguato al prezzo di rimborso. In caso di sostanziali mutamenti delle condizioni di mercato, la base di valutazione dei singoli investimenti viene adattata ai nuovi rendimenti di mercato. In mancanza di un prezzo attuale di mercato, si prende di solito come riferimento la valutazione di strumenti del mercato monetario con le stesse caratteristiche (qualità e sede dell'emittente, valuta di emissione, durata).

5. I saldi bancari vengono valutati in base al loro importo del credito maggiorato degli interessi maturati. In caso di sostanziali mutamenti delle condizioni di mercato o della solvibilità, la base di valutazione per i saldi bancari a termine viene adattata alle nuove contingenze di mercato.

6. Il valore netto d'inventario della quota di una classe di un comparto corrisponde al valore venale della parte del patrimonio rappresentata da tale comparto, dedotti gli impegni del comparto attinenti a tale classe di quota, diviso per il numero delle quote della classe in circolazione. Esso viene arrotondato a un centesimo.

7. Le quote parti al valore venale del patrimonio netto del fondo di un comparto (patrimonio di un comparto dedotti gli impegni) attinenti alle differenti classi di quote sono definite la prima volta in occasione della prima emissione di più classi di quote (quando quest'ultima avviene nello stesso momento) o in occasione della prima emissione di un'altra classe sulla base delle somme affluite al comparto per ognuna delle classi di quote. Le quote parti vengono ricalcolate al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) in caso di emissione e riscatto di quote;
- b) alla data di valuta di distribuzioni, se (i) tali distribuzioni avvengono solo su singole classi di quote (classi di distribuzione) o se

- (ii) le distribuzioni delle differenti classi di quote sono differenziate percentualmente a seconda del loro valore d'inventario netto o se (iii) sulle distribuzioni delle differenti classi di quote vengono addebitate differenti commissioni o spese in percentuale alla distribuzione;
 - c) all'atto del calcolo del valore d'inventario netto nell'ambito dell'assegnazione di impegni (incluse le spese e commissioni scadute e dovute) alle differenti classi di quote, se gli impegni delle differenti classi sono da attribuire in differenti percentuali del loro rispettivo valore d'inventario netto, segnatamente se (i) per le diverse classi di quote vengono applicati tassi di commissione differenti o se (ii) vengono effettuati addebiti di spese specifici per le classi di quote;
 - d) all'atto del calcolo del valore d'inventario netto nell'ambito dell'assegnazione di redditi o redditi di capitale alle differenti classi di quote, se i redditi o redditi di capitale derivano da transazioni che sono avvenute solo nell'interesse di una classe di quote o nell'interesse di più classi di quote, ma non proporzionalmente alle rispettive quote del patrimonio netto del comparto.
4. La direzione può, nell'interesse degli investitori, provvisoriamente ed eccezionalmente differire il riscatto delle quote:
 - a) se un mercato, che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del fondo è chiuso o se il commercio su un altro mercato simile è limitato o sospeso;
 - b) in presenza di un'emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
 - c) qualora, a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali, le attività inerenti al comparto interessato diventino impraticabili;
 - d) in caso di numerose disdette di quote che potrebbero pregiudicare in maniera sostanziale gli interessi degli altri investitori del comparto interessato.
 5. La direzione del fondo è tenuta a comunicare senza indugio la decisione di differimento all'ufficio di revisione, all'autorità di vigilanza e, in maniera adeguata, agli investitori.
 6. Fintanto che il riscatto di quote di un comparto è differito per i motivi indicati alle lett. da a) a c) del punto 4, non può avere luogo alcuna emissione di quote di tale comparto.

§17 Emissione e riscatto di quote

1. Le richieste di sottoscrizione o di riscatto di quote vengono accettate il giorno di conferimento dell'ordine fino all'ora indicata nel prospetto. Il prezzo determinante d'emissione e di riscatto delle quote è stabilito al più tardi il giorno lavorativo bancario (giorno di valutazione) successivo (forward pricing). Il prospetto regola i dettagli.
2. Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote è basato sul valore netto d'inventario per quota calcolato il giorno di valutazione sulla scorta dei corsi di chiusura del giorno precedente ai sensi dell'art. 16. In caso di emissione di quote, il valore netto d'inventario può essere maggiorato di una commissione di emissione ai sensi dell'art. 18.

Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (e segnatamente commissioni di borsa usuali sul mercato, altre commissioni, imposte e tasse) sostenute da un comparto per l'investimento della somma versata o per la vendita degli investimenti corrispondenti alla quota riscattata, sono addebitate al patrimonio del relativo comparto.

3. La direzione del fondo ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento l'emissione di quote e di rifiutare le domande di sottoscrizione o di scambio di quote.

V. Commissioni e spese accessorie

§18 Commissioni e spese accessorie a carico degli investitori

1. Al momento dell'emissione di quote può essere addebitata all'investitore una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero, di ammontare massimo complessivo pari al 2% del valore netto d'inventario. Il tasso massimo attualmente applicato figura nel prospetto e nelle Informazioni essenziali per gli investitori.
2. In caso di riscatto di quote non viene addebitata all'investitore alcuna commissione di riscatto.
3. In caso di passaggio da un comparto a un altro può essere addebitata all'investitore una commissione di switch a favore della direzione, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero, di ammontare massimo complessivo pari al 2% del valore netto d'inventario. Il tasso massimo attualmente applicato figura nel prospetto e nelle Informazioni essenziali per gli investitori.

§19 Commissioni e spese a carico del Patrimonio dei comparti

1. La commissione di gestione della direzione del fondo per la gestione, l'asset management, l'advisory, la distribuzione delle quote e la remunerazione della banca depositaria, addebitata al patrimonio del rispettivo comparto pro rata temporis a ogni calcolo del valore netto d'inventario ed esigibile alla fine di ogni trimestre (commissione di gestione incl. commissione di custodia) ammonta a:

Focus Interest & Dividend	massimo 1.10% p.a.
--------------------------------------	--------------------

La remunerazione della banca depositaria per lo svolgimento dei suoi compiti è a carico della direzione del fondo.

L'aliquota effettivamente applicata della commissione di gestione inclusa la commissione di custodia a carico di ciascun comparto è indicata nel rapporto annuale e semestrale.

2. La direzione del fondo e la banca depositaria hanno inoltre diritto al rimborso delle seguenti spese, derivanti dall'esecuzione del contratto del fondo:
 - a) tasse dell'autorità di vigilanza per la costituzione, la modifica, lo scioglimento o il raggruppamento del fondo a ombrello o del comparto;
 - b) tassa annuale dell'autorità di vigilanza;
 - c) onorari dell'ufficio di revisione per la revisione annuale nonché per certificazioni nel quadro della costituzione, della modifica, dello scioglimento o del raggruppamento del fondo a ombrello o del comparto;
 - d) gli onorari per consulenti giuridici e fiscali in relazione a costituzione, modifica, scioglimento o raggruppamento del fondo a ombrello o del comparto, nonché alla tutela generale degli interessi del fondo a ombrello o comparto e dei suoi o loro investitori;
 - e) costi per la pubblicazione del valore netto d'inventario del fondo d'investimento o del comparto nonché tutti i costi per comunicazioni agli investitori, ivi inclusi i costi per la traduzione, che non siano riconducibili a comportamenti errati da parte della direzione del fondo;
 - f) costi per la stampa di documenti giuridici nonché dei rapporti annuali e semestrali del fondo a ombrello o del comparto;
 3. Le spese accessorie dovute alla gestione del patrimonio dei comparti per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tributi) sono addebitate ai comparti. Tali spese vengono conteggiate direttamente sul valore di acquisto e di vendita dei rispettivi investimenti.
 4. In conformità alle disposizioni del Prospetto, la direzione e i suoi mandatarî possono versare retrocessioni a titolo di remunerazione per le attività di distribuzione di quote del fondo e concedere sconti allo scopo di ridurre le commissioni e le spese a carico degli investitori e addebitate al fondo a ombrello.
 5. La commissione di gestione dei fondi strategici nei quali si investe può ammontare al massimo a 2.50% p.a. tenendo conto di eventuali retrocessioni e sconti. Nel rapporto annuale deve essere indicata la percentuale massima delle commissioni di gestione dei fondi strategici nei quali si investe tenendo conto di eventuali retrocessioni e sconti.
 6. La direzione del fondo, in caso di collocamenti in investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa oppure da una società alla quale è legata in modo sostanziale da una gestione comune, dal controllo o da una rilevante partecipazione diretta o indiretta («fondi strategici collegati»), è autorizzata ad addebitare al fondo a ombrello un'eventuale commissione di emissione o di riscatto.
 7. Le commissioni possono essere addebitate unicamente ai comparti ai quali sono imputabili
- g) costi per un'eventuale registrazione del fondo a ombrello o dei comparti presso un'autorità di vigilanza estera, e segnatamente commissioni applicate dall'autorità di vigilanza estera, spese di traduzione nonché remunerazione del rappresentante o dell'agente di pagamento all'estero;
 - h) costi associati all'esercizio di diritti di voto o diritti di creditore da parte del fondo a ombrello o dei comparti, ivi inclusi gli onorari per consulenti esterni;
 - i) costi e onorari connessi a proprietà intellettuale registrata in nome del fondo a ombrello o con diritti di utilizzo del fondo a ombrello o dei comparti;
 - j) tutti i costi dovuti all'adozione di misure straordinarie intese a tutelare gli interessi degli azionisti da parte della direzione del fondo, il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale o la banca depositaria.

determinate prestazioni. Le spese che non possono essere imputate con certezza a un determinato comparto sono ripartite tra tutti i comparti proporzionalmente alla parte di loro spettanza del patrimonio del fondo.

VI. Rendiconto e audit

§20 Rendiconto

1. L'unità di conto dei singoli comparti è il franco svizzero (CHF).
2. L'esercizio contabile si apre annualmente il 1° agosto e si chiude il 31 luglio.
3. La direzione pubblica un rapporto annuale revisionato del fondo a ombrello e/o dei comparti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile.
4. La direzione pubblica inoltre un rapporto semestrale del fondo a ombrello e/o dei comparti entro due mesi dalla scadenza della prima metà dell'esercizio contabile.
5. È riservato il diritto di informazione degli investitori ai sensi dell'art. 5 punto 4.

§21 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione verifica se l'attività della direzione del fondo e della banca depositaria avviene nel rispetto delle prescrizioni giuridiche e contrattuali nonché delle regole di condotta della Swiss Fund & Asset Management Association SFAMA. Un rapporto sintetico dell'ufficio di revisione sui conti annuali pubblicati figura nel rapporto annuale.

VII. Utilizzo dei profitti

§22

1. Il ricavo netto delle quote di tutti i comparti con classi di quote a distribuzione viene distribuito annualmente agli investitori nella rispettiva unità di conto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile.

La direzione del fondo, nel caso delle classi di quote a distribuzione, ha inoltre la facoltà di effettuare distribuzioni intermedie degli utili.

Fino al 30% del ricavo netto del comparto può essere riportato a nuovo. È possibile rinunciare alla distribuzione e riportare l'intero ricavo netto al nuovo esercizio se

- il ricavo netto dell'esercizio in corso e i riporti di esercizi precedenti del comparto sono inferiori all'1% del valore netto d'inventario del rispettivo comparto, e

- il ricavo netto dell'esercizio in corso e i riporti di esercizi precedenti del comparto sono inferiori a CHF 1.

2. La direzione del fondo ha la facoltà di distribuire o riservare per il reinvestimento gli utili di capitale realizzati con l'alienazione di averi e di diritti.

VIII. Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti

§23

1. L'organo di pubblicazione del fondo a ombrello e/o dei comparti è la piattaforma elettronica menzionata nel prospetto. Il cambiamento di un organo di pubblicazione deve essere comunicato mediante l'organo di pubblicazione.
2. L'organo di pubblicazione contiene segnatamente un riassunto delle modifiche principali del contratto del fondo, con indicazione degli indirizzi presso i quali è possibile ottenere gratuitamente il testo integrale delle modifiche, nonché informazioni in merito al cambiamento della direzione e/o della banca depositaria, alla creazione, soppressione o raggruppamento di classi di quote e allo scioglimento di singoli comparti. Le modifiche necessarie per legge, che non concernono i diritti degli investitori o che riguardano solamente la forma, possono essere escluse dalle prescrizioni in materia di pubblicazione previo consenso dell'autorità di vigilanza.
3. Per ogni comparto la direzione del fondo pubblica i prezzi di emissione e di riscatto o il valore netto d'inventario con l'indicazione «commissioni non comprese» di tutte le classi di quote ogniqualvolta viene effettuata un'emissione o un riscatto di quote sulla piattaforma elettronica di Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). I prezzi devono essere pubblicati almeno due volte al mese. Le settimane e i giorni delle pubblicazioni devono essere indicati nel prospetto.
4. Il prospetto, unitamente al contratto del fondo integrato e alle Informazioni essenziali per gli investitori, come pure i rispettivi rapporti annuali o semestrali, è disponibile gratuitamente presso la direzione, la banca depositaria e tutti i suoi distributori.

IX. Ristrutturazione e scioglimento

§24 Raggruppamento

1. Con l'approvazione della banca depositaria, la direzione può raggruppare dei comparti con altri comparti del fondo a ombrello o altri fondi d'investimento, nel senso che i valori patrimo-

niali e gli impegni del comparto rispettivamente del fondo rilevato sono trasferiti al comparto rispettivamente al fondo che rileva al momento del raggruppamento. Gli investitori del comparto/fondo d'investimento rilevato ricevono una quantità proporzionale di quote del comparto/fondo che rileva. Al momento del raggruppamento, il comparto/fondo rilevato viene sciolto senza liquidazione e il contratto del comparto/fondo che rileva viene applicato anche al comparto/fondo rilevato.

2. Il raggruppamento di comparti/fondi è autorizzato solo se:

- a) i contratti dei rispettivi fondi lo prevedono;
- b) essi sono gestiti dalla medesima direzione;
- c) i contratti dei rispettivi fondi coincidono di principio sulle seguenti disposizioni:
 - politica di investimento, tecniche di investimento, ripartizione dei rischi e rischi inerenti agli investimenti,
 - utilizzo dell'utile netto e degli utili di capitale realizzati con l'alienazione di averi e di diritti,
 - natura, entità e calcolo di tutte le remunerazioni, commissioni d'emissione e di riscatto nonché spese accessorie per la compravendita degli investimenti (courtage, commissioni, tasse) che possono essere addebitate al patrimonio del fondo o agli investitori,
 - condizioni di riscatto,
 - durata del contratto e condizioni di scioglimento;
- d) il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei comparti/fondi partecipanti, al calcolo del rapporto di scambio nonché alla ripresa di valori patrimoniali e impegni;
- e) non ne risultano spese né per il comparto/fondo né per gli investitori.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 19 punto 2 lett. a), c) e d).

3. Se il raggruppamento richiede prevedibilmente più di un giorno, l'autorità di vigilanza può autorizzare un differimento limitato del rimborso delle quote dei comparti/fondi interessati.
4. A scopo di controllo la direzione è tenuta ad annunciare all'autorità di vigilanza, almeno un mese prima della prevista pubblicazione, le modifiche del contratto e il programmato rag-

gruppamento unitamente al relativo piano esecutivo. Tale piano di raggruppamento deve contenere informazioni sui motivi del raggruppamento, sulla politica d'investimento dei comparti/fondi interessati e su eventuali differenze esistenti tra il comparto/fondo che rileva e il comparto/fondo rilevato, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali differenze in materia di commissioni, sulle eventuali conseguenze fiscali per i comparti/fondi interessati nonché la presa di posizione dell'ufficio di revisione competente ai sensi della normativa sui fondi d'investimento.

5. Almeno due mesi prima della data fissata, la direzione deve pubblicare almeno due volte le modifiche del contratto del fondo secondo l'art. 23 punto 2, come pure il previsto raggruppamento e la data, unitamente al piano di raggruppamento, nell'organo di pubblicazione dei comparti rispettivamente dei fondi. In particolare, la pubblicazione informa gli investitori sulla possibilità di ricorso presso l'autorità di vigilanza o di esigere il rimborso in contanti delle proprie quote conformemente alle disposizioni del contratto del fondo, entro 30 giorni dall'ultima pubblicazione.
6. L'ufficio di revisione verifica immediatamente il corretto svolgimento del raggruppamento e si esprime in merito in un rapporto destinato alla direzione del fondo e all'autorità di vigilanza.
7. La direzione del fondo pubblica immediatamente nell'organo di pubblicazione dei comparti rispettivamente dei fondi l'esecuzione del raggruppamento, la conferma dell'ufficio di revisione concernente la regolare esecuzione dell'operazione, nonché il rapporto di scambio.
8. La direzione pubblica il raggruppamento nel rapporto annuale successivo del comparto/fondo che rileva ed eventualmente nel rapporto semestrale pubblicato precedentemente. Un rapporto di chiusura revisionato deve essere allestito per i comparti/fondi ripresi se il raggruppamento non avviene alla data di chiusura ordinaria dell'esercizio.

§25 Durata e scioglimento dei comparti

1. I comparti sono costituiti a tempo indeterminato.
2. La direzione del fondo o la banca depositaria possono disporre lo scioglimento di singoli comparti mediante disdetta del contratto del fondo con preavviso di un mese.
3. Ogni comparto può essere altresì sciolto su decisione dell'autorità di vigilanza, segnatamente se non dispone di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi svizzeri (o controvalore) entro un anno a partire dalla scadenza

- del periodo di sottoscrizione (lancio) o un periodo più lungo, accordato dall'autorità di vigilanza su richiesta della banca depositaria e della direzione del fondo.
4. La direzione del fondo è tenuta a informare immediatamente l'autorità di vigilanza in ordine allo scioglimento, dandone comunicazione nell'organo di pubblicazione.
 5. Dopo la disdetta del contratto del fondo, la direzione può liquidare immediatamente i comparti. Se lo scioglimento di un comparto viene decretato dall'autorità di vigilanza, esso deve essere liquidato immediatamente. Il versamento del ricavo di liquidazione agli investitori compete alla banca depositaria. Se la liquidazione si protrae su un lungo periodo, il ricavo della liquidazione può essere versato a scaglioni. La direzione del fondo deve richiedere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza prima di procedere al pagamento finale.
3. Il presente contratto del fondo sostituisce quello del 15 febbraio 2016.
 4. Il presente contratto entra in vigore il 14 dicembre 2017.
 5. Per l'approvazione del contratto del fondo la FINMA verifica esclusivamente le disposizioni ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 lett. a - g e ne accerta la conformità legale.

Zurigo, 14 dicembre 2017

La direzione del fondo:
Vontobel Fonds Services AG, Zurigo

La banca depositaria:
RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale di Zurigo

X. Modifiche del contratto del fondo

§26

In caso di proposte di adeguamento del presente contratto oppure di previsto raggruppamento di classi di quote o cambiamento della direzione del fondo o della banca depositaria, l'investitore può presentare opposizione presso l'autorità di vigilanza entro 30 giorni a far data dall'ultima pubblicazione. Nella pubblicazione, la direzione del fondo informa gli investitori sulle modifiche del contratto del fondo a cui si estendono la verifica e l'accertamento della conformità legale da parte della FINMA. In caso di modifica del contratto del fondo (incluso il raggruppamento di classi di quote), gli investitori possono richiedere il pagamento in contanti delle loro quote rispettando i termini contrattuali. Sono riservati i casi di cui all'art. 23 punto 2 e le relative deroghe dall'obbligo di pubblicazione previo beneplacito dell'autorità di vigilanza.

XI. Diritto applicabile e foro competente

§27

1. Il fondo a ombrello e i suoi comparti sono soggetti al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, all'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 nonché all'Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 27 agosto 2014.

Il foro competente è la sede della direzione del fondo.

2. Per l'interpretazione del contratto fa testo la versione in lingua tedesca.